


**E-COMMERCE
ACQUISTI ON LINE
PIÙ SICURI**




**COME LA CASA
FINANZIA IL PRESTITO VITALIZIO**

Questo numero
del Quaderno informativo
Mercato e consumatori
è stato chiuso in tipografia
il 28 novembre 2016



EDITORIALE	Un altro anno di lavoro Nel segno della continuità	4	
IL PUNTO	Provvedimenti adottati ed attività in corso Settore per settore le iniziative per i consumatori ed il mercato	8	
ATTIVITÀ DEL MINISTERO	PA e trasparenza Il registro che apre le porte agli stakeholders per coinvolgerli nei processi decisionali	18	
CONSUMATORI	Tutela dei consumatori Al lavoro per riformare il regolamento Ue sulla Cooperazione tra le Autorità nazionali	26	
	E-commerce La piattaforma europea per evitare i tribunali in caso di problemi con acquisti online	30	
	Ambiente e consumi La conformità delle asserzioni ambientali per assicurare prodotti ecosostenibili	36	
	Il prestito vitalizio ipotecario Come convertire parte del valore della casa in contanti	40	
	Il focus normativo Come funziona il prestito vitalizio ipotecario	43	
	Canone TV in bolletta Assistenza gratuita per i consumatori	46	
	Polizze dormienti Un'altra opportunità per i beneficiari	48	
	CNCU e Regioni Da Rimini a Catanzaro, per fare il punto sulle politiche per i consumatori	50	
	MERCATO	Industria 4.0 e metrologia legale Verso la quarta rivoluzione industriale	56
		L'approfondimento L'evoluzione normativa della metrologia legale	60
Marcatura laser Una piccola rivoluzione nel settore orafa		63	
Sicurezza prodotti I dispositivi di protezione individuale nel nuovo Regolamento 2016/425		66	
Consumi Le conciliazioni paritetiche promosse a livello europeo		70	
PREZZI	Il settore della distribuzione Con le pompe bianche più concorrenza nel mercato dei carburanti	74	
	Ministero e Istat I prezzi dei carburanti al servizio del patrimonio informativo nazionale	80	
DOCUMENTI	DM 22 dicembre 2015. n. 226 Prestito vitalizio ipotecario	84	
	FAQ relative al DM 22 dicembre 2015. n. 226 Domande frequenti sul prestito vitalizio ipotecario	88	



Un altro anno di lavoro Nel segno della continuità

di Gianfrancesco Vecchio

Questo numero di Mercato e consumatori, ancora una volta, in deroga alla sua prevista periodicità, giunge a circa un anno dal precedente, e risulta di fatto numero unico del 2016. Anche in questa circostanza, pertanto, la sua pubblicazione consente di tracciare un sintetico bilancio annuale delle attività del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica nelle materie che tradizionalmente costituiscono l'oggetto di questo Quaderno. Ed è quello che facciamo in particolare nella sezione "Il punto" e poi nei singoli articoli delle pagine successive.

È anche per me l'occasione di un bilancio più personale e di un saluto, dopo aver avuto l'onore dal 1° gennaio 2008 ad oggi di dirigere con l'aiuto di una splendida squadra la Direzione generale che cura, fra l'altro, la pubblicazione di questa rivista. Dal 1° dicembre, infatti, sono in pensione e sarò sostituito da **un nuovo direttore generale, Mario Fiorentino**.

"Nel segno della continuità", quindi, non certo perché non vi sono state o non vi saranno novità, ma per sottolineare ancora una volta come sia importante l'attività di gestione e "manutenzione" che gli uomini e le donne che lavorano nell'amministrazione e nelle istituzioni svolgono quotidianamente per attuare e consolidare quanto c'è di buono nelle norme già acquisite e nelle innovazioni precedenti, oltre che per progettare ed attuare quelle piccole novità che possono essere introdotte anche semplicemente nell'azione amministrativa concreta.

La principale novità da evidenziare è evidentemente l'insediamento nel 2016 del **nuovo Ministro, Carlo Calenda**, e del **nuovo Sottosegretario di Stato delegato per il settore, Antonio Gentile**, ed il forte impulso che entrambi hanno impresso alla definizione in sede parlamentare del **disegno di legge per la concorrenza e per il mercato**, che purtroppo, però, non è stato possibile fino a questo momento portare a definitiva approvazione.

Relativamente alle novità normative sembra importante evidenziare l'avvenuta entrata in vigore del **regolamento ministeriale**




sul **prestito vitalizio ipotecario**, cui è dedicata anche la sezione di documentazione di questo numero del Quaderno, così come la definitiva approvazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee sulla **sicurezza e conformità dei recipienti semplici a pressione**, delle apparecchiature per le quali va garantita la **compatibilità elettromagnetica**, degli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, degli **altri strumenti di misura**, degli **apparecchi e sistemi di protezione** da utilizzare in **atmosfera potenzialmente esplosiva**, del **materiale elettrico** da adoperare entro taluni limiti di tensione e delle **attrezzature a pressione**.

In questi stessi giorni si sta concludendo anche la definizione del decreto legislativo di **riforma del sistema delle Camere di commercio**, che può dare un contributo significativo non solo ai necessari contenimenti dei costi a carico delle imprese, ma ad un più generale miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e delle iniziative di tali enti. Ciò nella convinzione che il loro ruolo resti fondamentale per lo sviluppo delle economie locali e per garantire a tal fine meccanismi di partecipazione alle organizzazioni rappresentative delle categorie economiche territoriali, a partire dalle organizzazioni di impresa, dai professionisti, dalle associazioni locali dei consumatori e dei lavoratori, presenti con propri esponenti nei relativi Consigli.

In dirittura di arrivo è anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/104/UE sulle **azioni per il risarcimento del danno** ai sensi del diritto nazionale **per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza** nazionali ed europee, che può dare un rilevante contributo al miglioramento della tutela dei diritti risarcitori individuali e collettivi anche dei consumatori in tale delicata materia.

Ma interrompiamo qui questa che rischia di risultare solo un'arida elencazione di "risultati" e lavori in corso, rinviando invece questo bilancio di attività al più ragionato esame che se ne fa nelle pagine seguenti di questo Quaderno e, in particolare, nella sezione "Il punto", dedicata in questa occasione non alla questione o novità più caratterizzante, bensì proprio all'articolata complessità delle attività ed innovazioni che, con un effetto di fatto sinergico, contribuisce a caratterizzare gli interventi a favore del mercato e dei consumatori.

Limitiamoci invece, poiché moltissimo resta ancora da fare per migliorare il funzionamento del mercato e la fiducia dei consumatori, a ringraziare ed augurare buon lavoro a tutti coloro che restano impegnati a contribuire al conseguimento di tali obiettivi. ■







il punto

PROVEDIMENTI ADOTTATI ED ATTIVITÀ IN CORSO

Settore per settore le iniziative per i consumatori ed il mercato

di Gianfrancesco Vecchio

il punto

Proviamo di seguito ad illustrare nel modo più sintetico possibile e, conseguentemente, in termini inevitabilmente molto parziali, quello che la Direzione generale mercato, concorrenza, consumatore vigilanza e normativa tecnica ha prodotto in questo ultimo anno, in termini di iniziative e provvedimenti propri e di supporto ai provvedimenti di competenza dell'indirizzo politico, per ciascuno dei settori in cui è articolata la sua competenza, sperando di riuscire a dare una sensazione dell'effetto corale che una pluralità di singoli strumenti ed interventi anche apparentemente marginali possono delineare riguardo alle politiche dell'amministrazione per i consumatori e per il mercato.

Le Camere di commercio ed il registro delle imprese

Del decreto legislativo di riforma si è già detto nell'editoriale. Qui, relativamente alle Camere di commercio ci si limita a fare riferimento all'azione amministrativa che ha anticipato tale processo di riforma, conducendo all'**accorpamento volontario** di numerose Camere di commercio, e, da ultimo all'avvio della costituzione della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, della Camera di commercio metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi e della Camera di commercio di Irpinia Sannio (Benevento ed Avellino), in linea con le indicazioni della delega legislativa che ne prevede la riduzione solo a 60 su tutto il territorio nazionale.

Quanto agli interventi amministrativi e normativi per la tenuta del registro delle imprese, quale fondamentale strumento di

pubblicità legale ed informazione economica, si segnalano oltre alla modifica dei **modelli di certificato tipo**, con il DM 24 giugno 2016, gli ulteriori interventi in materia di **start up innovative** relativamente alle redazione degli atti costitutivi in forma di società a responsabilità limitata, con DM 17 febbraio 2016 e 7 luglio 2016.

La concorrenza e le semplificazioni

In materia di concorrenza si è già detto dello stallo parlamentare del relativo disegno di legge già approvato dalla Camera nell'ottobre del 2015, attualmente all'attenzione del Senato come AS 2085 ed ora sostanzialmente fermo dopo che l'esame della Commissione di merito si è concluso sin dal 2 agosto 2016.

Alla medesima materia vanno ricondotti i decreti legislativi in corso per la ricognizione e semplificazione dei titoli autorizzatori di accesso alle attività economiche ed i provvedimenti di attuazione di competenza relativamente al nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), con particolare riferimento al regolamento relativo ai **servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto)** in attuazione dell'articolo 144, comma 5, importante per regolare in modo proconcorrenziale i rapporti fra le pubbliche amministrazioni e le diverse imprese interessate (sia quelle emettrici dei buoni pasto, che quelle di ristorazione e vendita per il consumo) ed anche a vantaggio dei consumatori interessati.

Sempre nel quadro della regolazione dell'accesso alle attività economiche si inquadra la circolare del 20 settembre 2016, che determinando le regole di calcolo delle cau-



Promuovere un ruolo sempre più incisivo del consumatore in un mercato libero da barriere. Una carrellata sulle politiche amministrative della direzione generale.

zioni per lo svolgimento delle attività di gestione di **magazzini generali**, dà finalmente attuazione al regolamento governativo a suo tempo approvato con il d.P.R. 9 luglio 2010, n.137. Di interesse dei consumatori sono certamente anche le iniziative in corso per l'attuazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, delle innovazioni introdotte con l'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle **sanzioni conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e di credito.**



Il monitoraggio dei prezzi

Relativamente al settore dei prezzi, per i quali la situazione di stabilità, con momenti e rischi di deflazione, ha reso meno rilevante l'attività di monitoraggio e più rilevante quella di costruzione di adeguate basi di dati per l'analisi e quella di diffusione dell'informazione utile a consentire acquisti consapevoli, si rinvia alle informazioni e considerazioni contenute negli articoli in merito presenti in questa stessa rivista.

Sembra utile peraltro aggiungere qualche sommaria notizia relativamente alle iniziative assunte per la soppressione in via amministrativa del **Consorzio Infomercati**, struttura ormai diventata poco utile e inadeguata ai suoi scopi, mantenendo tuttavia piena continuità alle attività di rilevazione e pubblicazione dei prezzi dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

Con l'emanazione del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016 è stato infatti posto in liquidazione il predetto Consorzio obbligatorio per la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso e, a seguito della Convenzione stipulata lo scorso 13 ottobre tra la Direzione e generale e l'Unione italiana delle camere di commercio, vi sono ora le premesse per avviare il trasferimento, senza soluzione di continuità, delle funzioni svolte dal Consorzio Infomercati alla medesima Unione.

Unioncamere potrà a tal fine avvalersi di proprie strutture in-house, in sinergia con le altre funzioni già svolte in materia di prezzi di prodotti agro-alimentari, in particolare nell'ambito delle Borse merci e della Borsa merci telematica (BMTI scpa), che già svolge le funzioni di mercato telematico dei prodotti agroalimentari e di informazione sui prezzi. Si potrà in tal modo mantenere un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso e di rilevazione statistica dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, alla luce altresì del ruolo che la medesima società di gestione della borsa

merci telematica avrà in prospettiva per quel che riguarda il supporto alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso nella filiera agro-alimentare, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 6-bis (norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole) del Decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 (convertito con modificazioni con legge 91/2015) in tema di istituzione e funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali.

Le professioni

È continuato lo sforzo di valorizzazione delle attività professionali, ed in particolare di quelle non ordinistiche, con l'iscrizione delle relative associazioni nell'elenco ministeriale e con le iniziative di approfondimento e sensibilizzazione ai fini della equiparazione delle attività professionali a quelle di impresa rispetto alla concessione di talune agevolazioni pubbliche. Relativamente al riconoscimento dei titoli e delle esperienze conseguiti all'estero ai fini dello svolgimento di attività professionali, commerciali ed artigiane e per l'attuazione delle relative disposizioni europee è stata adottata la Circolare del 3 maggio 2016 relativa alla Tessera professionale europea (EPC) e si è contribuito all'elaborazione del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali** e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).

Sono stati adottati numerosi decreti direttoriali per individuare le misure compensative da utilizzare quando i predetti titoli esteri non siano ritenuti sufficienti ai fini del riconoscimento della qualifiche professionale: per le attività di autoriparazione, di agente immobiliare, di installazione di impianti tecnologici negli edifici, con particolare riferimento agli impianti elettrici ed elettronici, a quelli di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, idrici e sanitari, di distribuzione e



utilizzo di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, nonché relativamente all'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il settore assicurativo

Il settore è stato caratterizzato quasi esclusivamente da interventi amministrativi e di manutenzione, nell'attesa, che appare interminabile, dell'approvazione dei numerosi interventi di innovazione normativa al riguardo contenuti nel disegno di legge annuale per la concorrenza, che permetterebbero anche la completa attuazione di alcuni interventi precedenti rimasti ancora parzialmente inattuati, come quelli finalizzati all'ulteriore diffusione della cosiddetta scatola nera ed all'introduzione della cosiddetta polizza base con i connessi vantaggi di una più agevole comparazione dei

prezzi. Nel frattempo, dopo un lungo periodo di riduzione delle tariffe e dei premi assicurativi RC auto, in parte dovuta al minore uso dell'automobile ed al minor numero di incidenti per effetto della crisi economica ed in parte agli effetti del precedente ciclo di interventi antifrode e di contenimento dei costi, i prezzi dell'assicurazione per gli automobilisti danno nuovamente segni di crescita, sia pure se ancora contenuti.

La tutela dei consumatori in sede europea e nazionale

Rilevante, soprattutto per un Paese come il nostro che spesso vi ha trovato impulso alle proprie politiche nazionali ed al superamento di resistenze più o meno corporative, è anche l'attività di aggiornamento ed implementazione della normativa europea finalizzata alla tutela del consumatore. D'altra parte, in un mercato sempre più caratterizzato da operazioni commerciali



transnazionali e dallo sviluppo del commercio elettronico, il livello europeo appare in moltissimi casi l'unico adeguato a garantire una tutela effettiva e non distorsiva.

Consolidato il riconoscimento anche europeo delle peculiarità nazionali di un'esperienza importante quale quella delle **conciliazioni paritetiche**, il 2016 è stato dedicato al consolidamento nazionale dell'attuazione operativa della direttiva in materia di procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), mediante l'iscrizione prima provvisoria e poi man mano definitiva degli organismi ADR negli elenchi tenuti dalle diverse autorità competenti. La strada da percorrere è

tuttavia ancora moltissima, per rendere adeguato il numero di organismi ADR nazionali e per estenderli in tutti i settori e non solo in quelli in cui si sono da tempo sviluppati, come è avvenuto ad esempio in particolare per il settore della telefonia.

Nel 2016 si è svolto anche un ulteriore completo ciclo di **verifica degli elenchi degli iscritti delle venti associazioni dei consumatori** iscritte nell'elenco nazionale tenuto da questo Ministero. Si è detto più volte che il numero e l'effettività degli iscritti non sono l'unico indicatore di rappresentatività utile, né l'unico utilizzato, ma sono comunque una base minima di



serietà e credibilità dell'intero sistema. Dopo qualche resistenza iniziale le stesse associazioni hanno compreso che questi controlli costituiscono da un lato un sistema di garanzia reciproco e dall'altro uno stimolo a rafforzare la loro organizzazione per gli aspetti di gestione amministrativa degli iscritti. Questo nuovo ciclo di controlli ha dimostrato che la qualità ed affidabilità degli elenchi degli iscritti è effettivamente migliorata per tutte le associazioni, ma al tempo stesso che per alcune associazioni serve ancora un ulteriore sforzo di stabilizzazione dei rapporti con i propri iscritti, attraverso la regolarità del pagamento delle quote associative e il periodico espresso rinnovo delle adesioni, nonché l'ordinata raccolta e tenuta di recapiti che renda tutti gli iscritti effettivamente raggiungibili dalle iniziative dell'associazione e consenta loro un'attiva partecipazione alla vita della stessa.

Le manifestazioni a premio

La vigilanza su concorsi ed operazioni a premio curata dalla Direzione generale, contribuisce a garantire un più ordinato svolgimento di tali particolari operazioni di promozione commerciale, da un lato tutelando i consumatori rispetto ad iniziative irregolari o svolte scorrettamente e, dall'altro, evitando che tali iniziative promozionali assumano invece le caratteristiche di attività riservate e diversamente regolate quali il lotto e le lotterie. Novità positiva in questo settore è il ripristino di **sanzioni proporzionali alla dimensione economica dell'operazione o del concorso**, valutata sulla base dell'entità complessiva dei premi promessi, e, naturalmente, e graduate secondo la gravità della violazione. In precedenza, infatti, un intervento normativo di aumento delle sanzioni al tempo stesso rigido e sproporzionato (le sanzioni erano fissate in ogni caso in importi compresi fra 50.000 e 5000.000 euro), aveva finito con l'aver il controproducente effetto di rendere più complicata e più soggetta a contenzioso la stessa attività di controllo.

I progetti a favore dei consumatori

Anche per questo settore, nessuna novità radicale, ma una tendenziale stabilizzazione di una ragionevole misura del flusso delle risorse riassegnate ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come noto provenienti dalle sanzioni irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), così come una relativa continuità delle conseguenti iniziative. Stessa operazione di stabilizzazione appare realizzata riguardo alle risorse destinate all'approvazione e realizzazione dei progetti a favore dei consumatori dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici (AEEGSI), finanziati con le entrate derivanti dalle sanzioni applicate dalla stessa autorità ai comportamenti scorretti delle imprese del settore. Nel 2016, in particolare, con i fondi delle sanzioni AGCM si è avviata l'attuazione di un **nuovo ciclo di programmi regionali di iniziative a vantaggio dei consumatori** con un bando adottato con decreto direttoriale del 24 febbraio 2016 e programmi regionali man mano approvati fino a tutto settembre 2016.

Inoltre, mentre è proseguita la gestione dei progetti delle associazioni nazionali dei consumatori approvati alla fine del 2015, si è dato avvio anche ad una piccola iniziativa straordinaria, con decreto direttoriale del 15 giugno 2016, finalizzata a garantire, da parte delle medesime associazioni nazionali, informazioni e assistenza agli utenti televisivi relativamente alla gestione delle innovazioni connesse al pagamento del **canone TV in bolletta elettrica**.

Infine, con il decreto del Ministro del 28 ottobre 2016, espletata con esito positivo la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative a favore dei consumatori fra cui ripartire nuove risorse per circa 18 milioni di euro.

Tali iniziative, che potranno svilupparsi nel corso del 2017 e 2018 e per le quali sono già in corso di stipula convenzioni con i soggetti gestori, individuati in Unioncamere,



Initalia, IVASS, riguardano essenzialmente il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori, in particolare mediante **iniziative di comunicazione ed informazione ed assistenza anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, comprese quelle RC-auto**, attraverso l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis codice del consumo quale autorità competente, ai sensi del regolamento europeo sulla cooperazione amministrativa, e mediante la **partecipazione alla rete europea per i consumatori ECC NET** e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi e, in particolare, delle procedure di **conciliazione paritetiche**, nonché, infine, per potenziare i **controlli territoriali in materia di sicurezza e conformità dei prodotti**. Una rilevante quota di tali risorse è inoltre destinata, mediante una convenzione stipulata con CONSAP SPA, società pubblica operante come concessionaria di servizi pubblici nel settore assicurativo, per finanziare un ulteriore ciclo di rimborsi parziali a favore dei beneficiari di polizze vita versate all'entrata dello Stato per prescrizione (cosiddette **polizze dormienti**) per effetto delle norme intervenute nel tempo in materia.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

L'attività del Consiglio, con le riunioni più o meno mensili dello stesso, gli incontri dei gruppi di lavoro, la sessione programmatica annuale, è proseguita regolarmente con il valido supporto del suo ufficio di segreteria e l'impegno costante del personale allo stesso dedicato. **Il CNCU mostra sempre più di essere in grado di svolgere un ruolo di rappresentanza importante**, non solo quando è chiamato a designare propri rappresentanti in altri organismi o a dare pareri o ad esprimere le proprie valutazioni



nell'ambito dell'analisi dell'impatto regolatorio delle proposte normative che vedono i consumatori come destinatari diretti od indiretti, ma anche quando assume esso stesso iniziative o chiama in audizione le diverse autorità pubbliche. Naturalmente si può fare ancora molto per migliorare ulteriormente, da un lato, la conoscenza di queste potenzialità da parte di tutte le amministrazioni centrali ed istituzioni e, dall'altro, la credibilità e reputazione del Consiglio stesso, connessa allo sviluppo della sua effettiva capacità di elaborare posizioni il più possibili unitarie e tempestive relativamente a tutte le questioni che man mano investono gli interessi dei consumatori.

La sicurezza prodotti

È questo un settore di estremo interesse per i consumatori, in cui l'intervento ministeriale spazia dalle attività amministrative di sorveglianza del mercato, ivi compresi i provvedimenti di ritiro dal mercato di prodotti pericolosi e non conformi, e di coordinamento delle azioni di controllo territoriali, alle attività più propriamente normative e regolatorie. Oltre al recepimento delle direttive europee su specifici prodotti, di cui si è già detto, è in fase conclusiva l'emanazione del regolamento di attuazione della direttiva in materia di sicurezza degli ascensori e sono in corso di predisposizione i provvedimenti di delega o già di attuazione relativamente ad altrettante norme europee in materia di sicurezza dei **dispositivi di protezione individuale, degli apparecchi a gas, dei prodotti da costruzione**. Con il decreto



ministeriale del 15 giugno 2016, sono state apportate modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in materia di sicurezza dei giocattoli, in attuazione di altrettante direttive europee, per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni prodotti chimici nella loro produzione.

La normativa tecnica, l'accreditamento e la certificazione

Questo settore dell'attività della Direzione, certamente rilevante per il corretto sviluppo di un mercato concorrenziale corretto per le imprese, è apparentemente di minore interesse dei consumatori. In realtà il momento normativo tecnico, in cui i requisiti essenziali di sicurezza e conformità vengono declinati in regole tecniche che garantiscono il conseguimento dei requisiti stessi, è fondamentale per la salute e la sicurezza dei consumatori, e l'affidabilità dell'intero sistema di accreditamento e certificazione è elemento essenziale della fiducia dei consumatori nel mercato.

Al riguardo, anche in sede di attuazione delle richiamate direttive europee in materia di sicurezza dei prodotti, è stata ulteriormente confermata ed implementata la scelta di affidare ovunque possibile l'accreditamento dei certificatori, dei laboratori e degli organismi di ispezione all'**organismo unico nazionale di accreditamento, ACCREDITA**, con l'obiettivo di una maggiore affidabilità e credibilità di tutta la filiera della certificazione di conformità, sicurezza e qualità e, al tempo stesso, per liberare l'amministrazione da compiti operativi e consentirle di concentrare le sue limitate risorse sull'attività di regolazione e sorveglianza.

Si ritiene utile inoltre segnalare che è in corso di predisposizione lo schema decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla **normazione europea** e della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una **procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche** e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

In tale sede si dovranno individuare anche modalità di più stabile finanziamento degli enti di normazione nazionale, **UNI** e **CEI**.

La metrologia ed i metalli preziosi

Anche in questo caso per i provvedimenti adottati in questo settore si rinvia alle notizie al riguardo contenute in altre parte di questo stesso Quaderno.

Si ritiene tuttavia utile segnalare una importante iniziativa in corso per l'adozione di un **regolamento ministeriale di codificazione, modifica e integrazione**, nonché semplificazione e armonizzazione tecnica alla normativa dell'Unione europea, della disciplina attuativa **dei controlli sugli strumenti di misura in servizio** e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

L'adozione di una unica, nuova ed adeguata disciplina di armonizzazione dei controlli per tutte le tipologie di strumenti in servizio, sia se soggetti alla normativa nazionale sia se soggetti a quella europea o di derivazione europea, appare strumento estremamente utile per la semplificazione dell'assetto normativo in materia, consentendo di unificare ed abrogare una pluralità di regolamenti, provvedimenti e direttive ministeriali precedenti riferiti spesso a specifici strumenti metrici ed in parziale sovrapposizione fra loro per numerosi aspetti comuni, e dall'altro costituendo la base per introdurre in futuro nell'ordinamento ulteriori specifici criteri di controllo per ulteriori specifici strumenti, man mano che sarà possibile definirli o che si renderanno necessari, senza adottare nuovi ulteriori separati regolamenti, ma semplicemente modificando ed integrando le schede incluse negli allegati del nuovo regolamento codificato.

Una tale semplificazione dell'assetto normativo di settore, con conseguente maggiore chiarezza delle norme da applicare, appare indispensabile non solo per tutti gli operatori interessati, ma anche per rafforzare la fiducia del consumatore e a garanzia degli scambi commerciali. ■





attività del ministero

PA E TRASPARENZA

Il registro che apre le porte agli stakeholders per coinvolgerli nei processi decisionali

di Gilda Gallerati

attività del ministero



I gruppi portatori di interesse che aspirano ad influenzare il decisore pubblico per trarne un diretto vantaggio, non sempre di tipo economico, rappresenta oggi un argomento certo non secondario nel più ampio panorama normativo collegato ai temi della partecipazione ai processi decisionali, della trasparenza e della lotta alla corruzione.

Tuttavia il rapporto tra gruppi di pressione e decisori pubblici resta, ancora oggi in Italia e non solo, quasi del tutto privo di una regolamentazione.

In ambito comunitario, sono presenti dei chiari riferimenti alla legittimità dell'attività dei gruppi di pressione nel Trattato sull'Unione Europea, che all'art. 11 contiene la previsione che le istituzioni diano ai cit-

tadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Inoltre le istituzioni vengono invitate a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile, mentre al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede da tempo ad ampie consultazioni con le parti interessate.

In particolare, è stato pubblicato nel giugno del 2011 l'Interinstitutional agreement che riguarda l'accordo tra il **Parlamento Europeo** e la **Commissione Europea** sull'istituzione di un "Registro per la Trasparenza" per le



Partecipazione alle decisioni pubbliche con il registro trasparenza MiSE.

organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

In Italia, in attesa di un intervento regolamentatorio sulla materia della rappresentazione degli interessi, la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale dell'attività di lobbying considerandola un'attività sociale posta sotto la tutela dell'articolo 2 della Costituzione. Dalla nascita della Repubblica all'attuale XVI legislatura, nonostante siano stati presentati più di 40 progetti di legge in materia, di cui uno d'iniziativa governativa, solo 6 sono stati esaminati dalle Commissioni competenti e nessuno è stato mai discusso dalle Assemblee di Camera o Senato.

Il registro trasparenza al Mise

In questo contesto generale, l'istituzione del registro per la trasparenza nel Mise si pone come una best practice nell'ambito delle misure predisposte per avvicinarsi sempre di più ai cittadini ed alle imprese. È noto che i cittadini si aspettano che il processo decisionale degli organi di Governo sia il più aperto e trasparente possibile, affinché sia garantita una rappresentanza equilibrata ed evitate le pressioni indebite o un accesso privilegiato alle informazioni o ai responsabili delle decisioni.

Gli interlocutori di riferimento del Ministero dello sviluppo economico hanno tutto l'interesse a partecipare attivamente ai processi decisionali, in quanto la loro attività di rappresentanza degli interessi può essere fondamentale per portare a conoscenza dei decisori pubblici una serie di informazioni



sostanziali, provenienti dagli attori sociali che conoscono direttamente i problemi specifici e le difficoltà di settore.

Il Ministero è consapevole che l'attività di ricerca e informazione dei portatori d'interessi può assumere un ruolo utile per coloro che sono chiamati ad affrontare compiti di natura legislativa e di governo, riducendo notevolmente il rischio di interventi normativi non coerenti con le finalità attese.

In questo senso il Registro può contribuire a garantire che le decisioni siano prese nel modo più partecipativo possibile, considerato che il MiSE e le sue articolazioni interagiscono con un'ampia gamma di gruppi e organizzazioni che rappresentano interessi specifici. Inoltre le interazioni tra il



MiSE ed i suoi interlocutori saranno trasparenti, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento del profilo di questi stessi soggetti (attività, dati finanziari, etc.). Il sistema consentirà a chiunque di monitorare e vigilare sulla correttezza del processo decisionale, mentre sarà favorito il controllo diffuso da parte di cittadini e utenti sull'operato dell'Amministrazione. Pertanto il Registro è uno strumento di partecipazione attiva e di controllo, che prende spunto dal modello utilizzato dalle Istituzioni Europee e si inserisce nell'ambito delle ulteriori misure di Trasparenza e Accountability con l'obiettivo di fornire ai cittadini ulteriori contributi informativi su chi sono gli interlocutori del Ministero e in che modo interagiscono con gli organi decisionali di vertice.

Il Registro è stato istituito soprattutto per rispondere a queste domande:

- ▶ Quali interessi sono rappresentati presso il MiSE?
- ▶ Chi rappresenta questi interessi, e per conto di chi?
- ▶ Con quali dotazioni finanziarie?

Caratteristiche del Registro

Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro comprendono la rappresentanza di interessi e le attività di sostegno. Il Registro consiste in un insieme di strumenti e procedure:

- ▶ un sito web pubblico (<http://registrotrasparenza.mise.gov.it/index.php>) che fornisce tutte le informazioni e le modalità per registrarsi e per consultarne il contenuto;
- ▶ la possibilità di effettuare segnalazioni e contestazioni;
- ▶ un helpdesk per la richiesta di informazioni e la risoluzione di problemi tecnici;
- ▶ un Codice di condotta dedicato agli iscritti al Registro.

Il Registro è gestito dal **Responsabile della Trasparenza** con la collaborazione di:

- ▶ Struttura tecnica di supporto al Responsabile della trasparenza ed Ufficio dei sistemi informativi;
- ▶ Tavolo tecnico per la trasparenza, composto da referenti delle strutture Ministeriali centrali e periferici.



Chi deve registrarsi?

Sono invitati a registrarsi i soggetti, le persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) interessi leciti, anche di natura non economica.

È necessario essere registrati nel caso in cui si voglia richiedere un incontro al Ministro, ai Viceministri e ai Sottosegretari, a partire dal 6 ottobre 2016.

L'agenda degli incontri del Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari viene aggiornata con cadenza bimestrale.

Ambito di applicazione e definizioni

Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro comprendono la rappresentanza di interessi e le attività di sostegno. Si definiscono "Portatori di interessi particolari" i soggetti, le persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto ovvero di avviarne di nuovi. Nell'espressione

sono compresi anche coloro che, pur operando nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari.

Si definisce "Attività di rappresentanza di interessi" ogni attività svolta da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti del MiSE.

Il Registro si applica a tutte le attività volte a influenzare - direttamente o indirettamente - i processi decisionali e l'elaborazione e attuazione delle politiche di competenza del MiSE, a prescindere da dove si svolgono e dal metodo di comunicazione utilizzato.

Si definiscono "Processi decisionali pubblici" quei procedimenti di formazione dei disegni

CODICE DI CONDOTTA

Relativo a iscrizione al Registro trasparenza

Il presente Codice di condotta stabilisce le regole cui devono attenersi tutti coloro che si iscrivono al Registro per la trasparenza.

L'iscrizione al Registro si intende completa quando, oltre alla compilazione delle varie sezioni della procedura, sarà dato il proprio consenso esplicito al Codice.

1. Il presente Codice di condotta rappresenta la formale obbligazione degli iscritti al Registro di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'iscrizione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta partecipazione.
2. L'iscritto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal decreto ministeriale del 17 marzo 2015 con il quale è stato adottato il Codice di comportamento dei Dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico. A tal fine l'iscritto è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet nella sezione dedicata al Registro. L'iscritto si impegna a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e al DM 17 marzo 2015, costituisce causa di risoluzione dell'iscrizione, secondo la disciplina del presente atto.
3. L'iscritto si impegna a non avere alcuna relazione ufficiale con il Ministero o con una delle sue articolazioni nei loro rapporti con terzi, né a travisare gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri rappresentanti del Ministero, né ad utilizzare i loghi del Ministero senza espressa autorizzazione. L'iscritto dichiara di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dall'iscrizione al Registro;
4. L'iscritto, qualora impieghi ex funzionari o dipendenti ovvero ex consulenti o ex tirocinanti del Ministero, rispetta l'obbligo di darne comunicazione al Ministero;
5. L'iscritto garantisce che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni da esso stesso fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti; inoltre l'iscritto consente che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegna ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti ove richiesti;
6. L'iscritto si astiene dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dal Ministero;
7. L'iscritto si impegna a segnalare al Ministero qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi dell'iscrizione al Registro, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata a seguito dell'iscrizione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla propria iscrizione o permanenza nel Registro;
8. L'iscritto accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel presente Codice, comunque accertato dall'Amministrazione, gli potrà essere revocata l'iscrizione al Registro.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito vanno segnalati al Responsabile per la trasparenza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Ministero dello Sviluppo economico.



di legge, decreti ministeriali, decreti direttoriali e dei regolamenti ministeriali per i quali è prevista, secondo la normativa vigente, l'AIR.

Perché registrarsi?

Il MiSE offre diversi incentivi:

- ▶ **Riunioni con Ministro, Viceministri, Sottosegretari:** le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro devono registrarsi per poter partecipare a tali incontri;
- ▶ **Consultazioni pubbliche:** il MiSE invia segnalazioni automatiche ai soggetti registrati riguardo a consultazioni nei settori di interesse da essi indicati; differenziazione tra soggetti registrati e non registrati in sede di pubblicazione

dei risultati; le organizzazioni iscritte possono presentare proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;

- ▶ **Gruppi di esperti:** le strutture del MiSE che gestiscono tali gruppi sono invitate a verificare se l'organizzazione a cui appartiene un determinato esperto è registrata. Se non lo è si attiveranno per farlo iscrivere;
- ▶ **Indirizzari (mailing list):** le organizzazioni interessate che figurano nelle mailing list create per informare i rispettivi membri circa determinate attività del MiSE o iniziative saranno invitate a registrarsi;
- ▶ **Contatti con i rappresentanti di interessi:** il personale è invitato a promuovere la conoscenza del Registro e a incoraggiare gli interlocutori non ancora registrati a registrarsi.

Contatti

Il Registro per la trasparenza è gestito dalla Responsabile per la trasparenza in collaborazione con la sua struttura di supporto e il tavolo tecnico per la trasparenza composto da funzionari delle varie direzioni del MiSE.

I suoi compiti comprendono: curare la gestione giornaliera del Registro, esaminare le dichiarazioni, rispondere alle domande, adottare misure in risposta a segnalazioni e contestazioni, migliorare la qualità dei dati nel Registro, svolgere azioni di sensibilizzazione all'interno e all'esterno degli Uffici del Ministero dello Sviluppo economico. ■

Contatti

Responsabile per la Trasparenza: **Mirella Ferlazzo** - Dirigente generale
 Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio
 Tel: (+39) 06 4705 2002 - e-mail: mirella.ferlazzo@mise.gov.it

Struttura di supporto alla Responsabile per la Trasparenza: **Gilda Gallerati**
 Tel: (+39) 06 4705 2724 - e-mail: gilda.gallerati@mise.gov.it





consumatori

TUTELA DEI CONSUMATORI

Al lavoro per riformare il regolamento Ue sulla Cooperazione tra le Autorità nazionali

di Claudia Bruno¹ e Vincenzo Maria Di Maro

La recente proposta (COM-2016-238) di riforma del Regolamento CPC (Consumer Protection Cooperation), sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (Regolamento CE 27 ottobre 2004, n. 2006/2004) nasce dall'esigenza della Commissione di migliorare l'esecuzione normativa dell'Unione a tutela dei consumatori da parte delle Autorità Nazionali. L'operazione di *restyling* cui viene sottoposto il Regolamento n. 2006/2004 mira a far sì che esso possa meglio adattarsi alle nuove realtà, come quelle, ad esempio, del commercio al dettaglio transfrontaliero nell'Ue e dell'economia digitale in continua evoluzione.

Un mercato a misura dei consumatori europei

È, quindi, in tale prospettiva che si inserisce il percorso evolutivo della cooperazione amministrativa tra gli Stati Membri, che ha come principale obiettivo quello di attuare una base giuridica volta a dilatare e dare ampio raggio alle norme procedurali nazionali affinché esse possano essere adottate in situazioni transfrontaliere. Si mira, infatti, ad eliminare le distorsioni della concorrenza, cercando di assicurare la parità nella competizione e garantendo un mercato interno dell'Ue funzionante che assicuri equità d'accesso e un elevato livello di tutela dei consumatori, tramite la rimozione di numerosi ostacoli e barriere commerciali.

Ridare fiducia ai consumatori che acquistano online

Le Autorità competenti nazionali e i Centri europei dei consumatori, già dal 2007 hanno svolto verifiche tramite controlli (cd. indagini a tappeto - *sweep*), sul commercio elettronico on-line. E nonostante le previsioni normative dell'attuale Regolamento in vigore dal 2006 si è registrato un tasso tra il 32% e il 69 % di non conformità alle norme fondamentali in materia di consumatori.

Si è osservato, oltretutto, che circa 2/3 dei 37000 reclami individuali ricevuti nel 2014 riguardano acquisti transfrontalieri on-line e nel 2014 il 37% del commercio elettronico dell'Ue non ha rispettato la normativa dell'Unione a tutela dei consumatori creando un pregiudizio stimato di circa 770 milioni di euro.

Invero, la *facti species* tipo che tale Regolamento si propone di osteggiare è una pratica abusiva posta in essere da un operatore stabilito in uno Stato Membro e che si riversa e crea pregiudizio sui consumatori in un altro Stato Membro.

I punti della proposta di regolamento CPC

Vediamo insieme quali sono i rimedi chiave pensati dalla Commissione volti a migliorare l'attuale quadro normativo. Analizzando a grandi linee la formulazione dell'attuale proposta regolamentare - risultante ancora in fase progettuale - emergono le seguenti macroaree su cui si è maggiormente intervenuti:

¹ Tirocinante presso la divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.




Risolvere i problemi di acquisto
on-line con un click.
Fare scelte ecologiche quando
si acquista un prodotto e garantire
la parità di condizioni per le imprese.
Richiedere un prestito sul valore
della casa, vediamo come.




- 1) **Autorità competenti e poteri minimi:** il nuovo Regolamento andrà a definire le modalità per designare le Autorità competenti e gli Uffici Unici di Collegamento (S.L.O.), nonché i poteri minimi di dette Autorità, incrementati e rafforzati rispetto alla normativa vigente, necessari per la cooperazione e l'esecuzione della normativa dell'Unione di tutela dei consumatori in un contesto transfrontaliero. Si rileva come il potere di chiedere informazioni e documenti, ovvero di effettuare ispezioni in loco sono stati disciplinati al fine di garantire un livello di armonizzazione pari in tutti gli Stati Membri.
- 2) **Meccanismo di assistenza reciproca:** questo strumento è volto a fronteggiare le infrazioni intra-Ue, ovvero infrazioni che danneggiano i consumatori di uno stato membro e che presentano il carattere transfrontaliero. Nella specie esso si compone di due strumenti: la richiesta di informazioni e la richiesta di misure di esecuzione.
- 3) **Azioni coordinate per infrazioni diffuse:** le azioni coordinate sono volte ad affrontare le infrazioni diffuse non aventi una dimensione unionale, in quanto non raggiungono le soglie richieste per quest'ultima. Queste azioni

Problematiche che i consumatori hanno affrontato in un contesto transfrontaliero rilevate nel 2014 negli acquisti online



La fiducia dei consumatori nelle operazioni transfrontaliere



Dati presentati nella relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio "Valutazione dell'efficacia del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori).



sono caratterizzate dall'elemento della flessibilità, poiché si consente alle Autorità competenti di scegliere i mezzi più adeguati tra quelli previsti dal Regolamento, in modo da affrontare in maniera idonea le infrazioni diffuse nonché di assicurare la massima effettività al caso di specie. La Commissione potrà assumere il ruolo di coordinamento solo se necessario e tenuto conto della portata dell'infrazione o nel caso in cui la violazione possa causare un danno rilevante agli interessi collettivi dei consumatori.

4) Infrazioni diffuse avente una dimensione unionale: si stabilisce un nuovo strumento per fronteggiare le violazioni di dimensioni Ue, che potenzialmente potrebbero causare un danno ai consumatori europei. Vengono fissate delle soglie volte a determinare se le presunte violazioni abbiano una dimensione unionale.

Il limite è basato su due criteri congiunti in termini di:

- 1) numero di paesi, ovvero se la violazione ha causato o potrebbe causare danno a 3/4 degli Stati Membri;
- 2) popolazione, nella specie, che sia coinvolta 3/4 della popolazione dell'Unione. In questo caso la Commissione tramite decisione intraprende l'azione comune, essendo gravata dell'obbligo di coordinamento sia delle indagini che delle altre misure, che devono adottare gli Stati Membri così da porre fine all'infrazione.

5) Meccanismo di sorveglianza: tale meccanismo si integra con l'attuale sistema di allerta del CPC; un'Autorità competente dovrebbe tempestivamente notificare alla Commissione ed alle altre Autorità competenti ogni ragionevole sospetto su una violazione nel territorio dello Stato Membro in questione e che causa un pregiudizio al consumatore.

Il ruolo della Commissione europea

Nella relazione che accompagna la proposta di Regolamento, si legge quanto la Commissione, come ente esponenziale degli interessi dell'Europa nel suo complesso, ed essendo considerata il cuore dell'Unione, sia ritenuta l'istituzione più adatta per assumere il ruolo di coordinamento per tutte quelle situazioni che potrebbero coinvolgere l'Ue al fine di garantire la certezza del diritto nel mercato unico.

L'analisi del quadro Europeo

Le evidenti asimmetrie tra i poteri investigativi e decisorivi di cui sono dotate le varie Autorità competenti degli Stati Membri ostacolano un'efficiente coordinamento delle azioni volte a contrastare delle pratiche commerciali *unfair* in un contesto transnazionale.

Pensare ora di impostare il nuovo Regolamento sull'attività della Commissione, potrebbe essere una corretta e valida risposta all'infelice esperienza applicativa dell'attuale CPC.

In un contesto di un commercio elettronico in sviluppo, la Commissione, partendo dal presupposto che l'esecuzione del Diritto dei consumatori è principalmente competenza degli Stati Membri, rileva che le Autorità designate per contrastare efficacemente le molteplici infrazioni alle norme a tutela dei consumatori, in un ambito transfrontaliero, devono operare in un sistema giuridico informato ai criteri della cooperazione.

Solo il tempo e la prassi potranno confermare se il **nuovo Regolamento** - ribadendo che quello **in esame è una prima versione** - riuscirà a colmare le lacune del corpus normativo vigente, ma senza dubbio gli obiettivi preposti quali ad esempio: assicurare condizioni di parità e migliorare l'equità nel mercato unico, compreso quello digitale, a favore e sostegno della competitività, della dinamicità e della crescita economica dell'Unione, sono le giuste fondamenta di una Europa che mette al centro la tutela del consumatore. ■

E-COMMERCE

La piattaforma europea per evitare i tribunali in caso di problemi con acquisti online

di Claudia Bruno¹ e Vincenzo Maria Di Maro

In una realtà in continua evoluzione sulle vendite *online*, grazie anche ad una tecnologia incalzante che permette, tramite i dispositivi di ultima generazione quali smartphone, tablet e pc, a qualsiasi individuo di fare acquisti in ogni dove, in ogni tempo ed in pochi secondi, si è sentita la necessità di tutelare i consumatori affinché nei loro acquisti transfrontalieri si possano sentire sicuri durante le loro transazioni commerciali elettroniche. Da questa esigenza è nata la **piattaforma ODR** <https://webgate.ec.europa.eu/odr> lanciata il 15 febbraio 2016, regolata e disciplinata dal Regolamento 524/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

Il trend sul commercio elettronico

Il contesto in cui si è inserita questa disciplina è stato preso d'esame nel report "*consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection*" pubblicato nel settembre 2015 che riporta l'indagine *ad hoc* svolta dal Flash Eurobarometer 397 - il servizio della Commissione Europea, istituito nel 1973, che misura e analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati - sull'atteggiamento dei consumatori nei riguardi del commercio transfrontaliero e della tutela dei consumatori.

Nella specie, si è osservato che lo shopping è diventato realmente a portata di click, infatti i consumatori che hanno fatto acquisti



online negli Stati Membri negli ultimi 12 mesi sono aumentati di circa 27 punti percentuali dal 2006; quasi 2/3 di coloro che utilizzano internet per scopi privati hanno fatto acquisti *online* (ovvero il 65%). Interessante poi rilevare come questa percentuale varia da Stato Membro a Stato Membro creando un sensibile *gap*: si passa dal 38% del Portogallo al 84% nel Regno Unito. Altro dato oggetto d'indagine è la percentuale di ripartizione degli acquisti *online* avvenuti nell'Ue:

- ▶ 58% per acquisti domestici;
- ▶ 19% verso un altro paese Ue;
- ▶ 11% verso un paese extra europeo.

¹ Tirocinante presso la divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.



Per acquisti sicuri sul web

Quello che ha ispirato tale sistema di risoluzione delle controversie è stato il cercare di trasmettere al consumatore la stessa sensazione di *comfort* che sente come quando acquista in un negozio fisico, in cui l'acquirente ha una inconscia consapevolezza che se dovesse avere qualche delusione e/o difficoltà sul proprio acquisto sa a chi e dove rivolgersi. È interessante notare che, dalle indagini di mercato volte a studiare il livello di fiducia del consumatore, si è osservato che il 61% degli acquirenti si sente più sicuro nel fare acquisti *online* all'interno del proprio Stato Membro, mentre solo il 38 % non teme l'acquisto via internet anche da altri paesi europei.

Rafforzare la fiducia di chi compra online

I dati che probabilmente hanno dato una maggiore spinta alla creazione di uno strumento di risoluzione delle controversie, nascenti dalla vendita di beni e dalla fornitura di servizi *online*, sono quelli riferiti al grado di soddisfazione del consumatore:

- ▶ quasi 4 consumatori su 10 hanno avuto della merce consegnata in ritardo rispetto al giorno preventivato (39%);
- ▶ più di 1 consumatore su 5 ha ricevuto il prodotto danneggiato (22%) o differente rispetto a quello ordinato (11%);

- ▶ l'11% ha affermato che il prodotto comprato non è mai arrivato.

A seguito dell'accurata analisi del mercato, la **piattaforma ODR** è stata elaborata e disciplinata come **punto di incontro virtuale tra il consumatore e l'operatore commerciale**, che opera a livello degli Stati Membri tramite aziende con sede nella Ue.

Info chiare sui siti delle Imprese

Al fine di assicurare questo contatto, i commercianti che vendono beni o servizi *online* nell'Ue devono, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento 524/2013/EU, *mettere il link* che rimanda alla piattaforma ODR sul loro sito internet di riferimento; *informare* se vi è un accordo con un organismo di risoluzione delle controversie in particolare; *includere* tutti i riferimenti di questo meccanismo stragiudiziale nei termini e nelle condizioni del contratto. È essenziale, infatti, affinché questo strumento sia efficace e valido, che il consumatore residente in Europa sia a conoscenza del fatto che non solo la Commissione Europea ha istituito una piattaforma *online* che fornisce un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, ma che, ancora più importante, la possa adoperare facilmente, velocemente e con minimi esborsi economici.

I malintesi possono degenerare e finire fuori controllo

Prova la Risoluzione delle controversie online.
Rapida. Giusta. Conveniente.

Commissione europea

**Le 4 fasi del sistema**

1. la presentazione del reclamo tramite compilazione ed invio del modulo *online* sulla piattaforma;
2. l'accordo entro 30 giorni con la contro-
3. parte sulla scelta di un organismo di risoluzione delle controversie;
4. inoltro a carico della piattaforma dei dettagli della controversia all'organismo prescelto, il quale avrà 3 settimane per



I malintesi possono degenerare e finire fuori controllo



Risoluzione delle controversie online

4 PASSI PER DIVENTARE UN'AZIENDA MIGLIORE

La piattaforma ODR ti aiuta a risolvere le controversie con i consumatori in 4 passi, online e senza ricorso alla giustizia.

Come funziona



Felipe non è contento. La lampada che ha ordinato dal tuo sito Internet è appena arrivata a Madrid, ma non corrisponde alla descrizione online. Il suo problema adesso è il tuo problema...

**1°**

PASSO

Felipe reclama...



Felipe invia il reclamo attraverso la piattaforma, nella sua lingua. Tu lo ricevi nella tua lingua insieme a un elenco di enti per la risoluzione delle controversie che possono occuparsi del reclamo.

? ASSISTENZA

Non capisci la procedura?
Rivolgiti al punto di contatto nazionale.

**2°**

PASSO

Accordo su un ente di risoluzione delle controversie...



Tu e Felipe avete **30 giorni** per arrivare a un accordo. Tu scegli per primo, poi Felipe deve dare il proprio assenso.

? ASSISTENZA

Non conosci i tuoi diritti?
Rivolgiti al punto di contatto nazionale.

**NON arrivate a un accordo...**

Fine.
Il punto di contatto nazionale può fornire delle alternative. Perdi l'opportunità di risolvere le cose facilmente online.



- decidere se ha la competenza per trattare il reclamo;
4. esito della procedura, che generalmente dura 90 giorni.

Uno sportello per orientarsi

Oltretutto, al fine di aiutare il consumatore, è previsto per ogni Stato Membro uno sportello nazionale per rispondere a dubbi e domande sul funzionamento della piattaforma, sugli organismi ADR, sulla procedura, sul modello di presentazione del reclamo e sui diritti dei consumatori. Va **rilevato** che questo sistema di risoluzione alternativa delle controversie è **incentrato**

sul lavoro degli organismi ADR collegati alla piattaforma, che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo rigorosi criteri di qualità e serietà e notificati alla Commissione.

L'efficacia del pacchetto ADR/ODR

È importante che il Regolamento sull'ODR venga letto in combinato disposto con la *Direttiva UE 2013/11 sulla risoluzione alternativa delle controversie* che ha come obiettivo principale quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tramite l'attivazione, su base volontaria, di procedimenti stragiudiziali - gestiti

3°

PASSO

Esame del caso...



L'organismo di risoluzione delle controversie ha **90 giorni** per trovare una soluzione.

L'organismo non può occuparsi del caso.
Fine.
Rivolgiti al punto di contatto nazionale per avere altre opzioni.

4°

PASSO

Caso concluso.



Viene trovata una soluzione e tu e Felipe venite informati.
Un cliente deluso una volta può diventare un cliente fedele.

COSA DEVONO FARE I COMMERCianti

Vendi beni o servizi online nell'UE?
La normativa comunitaria prevede che tu debba:

- Mettere il link** che rimanda alla piattaforma ODR **sul tuo sito Internet.**
- Mettere la tua **e-mail** sul tuo sito Internet.

Se ti sei accordato per usare un organismo di risoluzione delle controversie particolare o se tale accordo si applica collettivamente al tuo settore, devi inoltre:

- Mettere il link** che rimanda alla piattaforma quando fai un'offerta via **e-mail.**
- Includere le informazioni sulla piattaforma nei **termini e condizioni del contratto.**



appunto dagli organismi ADR - per risolvere eventuali controversie sorte dalla sottoscrizione di contratti di vendita di beni o servizi.

Nonostante internet sia un'entità senza confini, ancora oggi vi sono numerose barriere che ostacolano lo sviluppo del **mercato digitale**; invero, quest'ultimo - che consiste in una evoluzione del consolidato concetto di mercato interno, definito dall'Atto unico europeo del 1986 come

“uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”

è volto alla creazione di una unione sempre più stringente tra gli Stati Membri, affinché i consumatori si sentano realmente tutelati, poiché è nel suo interno che essi compiono le loro azioni quotidiane, tra cui comprare ed effettuare pagamenti *online*.

L'evoluzione del digitale nel mercato unico

È indubbio, oltretutto, che l'esponenziale aumento del commercio elettronico generi effetti concreti e benefici sia sui consumatori sia nel mercato. *Stimola* la circolazione di prodotti nuovi, *incentiva* una maggiore competitività, *migliora* la scelta e la qualità di beni e servizi.

Tutti questi fattori presi congiuntamente possono incidere positivamente in una ripresa economica, non è infatti un caso che

Non lasciare che i malintesi degenerino e finiscano fuori controllo

Piattaforma per la risoluzione delle controversie online

<http://ec.europa.eu/odr>

Maggiori informazioni su aziende e risoluzione delle controversie online nell'UE

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_it.htm



1 PROBLEMI CON GLI ACQUISTI ONLINE

VAI ALLA SOLUZIONE ►►

Prova la Risoluzione delle controversie online.
Nella tua lingua. Senza ricorso alla giustizia.

Commissione europea

la Commissione abbia inserito la legislazione sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) - che include il commercio elettronico - nel novero delle dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia nel mercato unico (si veda in tal senso, il *considerando 3*) del Regolamento ODR, nonché la comunicazione del 13 aprile 2011 intitolata “*l’atto per il mercato unico*”).

La capacità analitica dei consumatori

Grazie all’ODR qualsiasi consumatore potrà usufruire di una soluzione stragiudiziale facile, veloce e a basso costo per le controversie derivanti da operazioni *online*, evitando le lungaggini del tradizionale procedimento giudiziale e le difficoltà legate alla ricerca del foro competente con i notevoli costi richiesti dalle liti internazionali. Il consumatore ora ha nuove risorse e strumenti per non subire la tecnologia e le regole,

spesso ingiuste e scorrette, degli operatori commerciali.

I consumatori degli Stati Membri grazie allo shopping *online*, incoraggiati dalla fiducia che hanno acquisito nei riguardi del commercio transfrontaliero e della normativa europea in materia di *consumer protection*, contribuiranno ad abbattere le barriere economiche, divenendo nel loro piccolo un fondamentale tassello del processo di rilancio dell’economia.

La campagna di comunicazione

Lanciata sui social a luglio e ripresa a settembre, la campagna informativa realizzata dalla Commissione europea per far conoscere la piattaforma ODR è stata tradotta in 23 lingue con video, foto e tweet #ODR4ALL per mostrare in modo semplice e diretto a consumatori e commercianti come fare per risolvere eventuali problemi con acquisti di beni e servizi sul web. ■

Link dal web

La piattaforma ODR <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>

Il regolamento ODR <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013R0524>

L’indagine Flash Eurobaromet https://data.europa.eu/euodp/it/data/dataset/S2031_397_ENG

Direttiva sull’ADR per i consumatori <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32013L0011>

AMBIENTE E CONSUMI

La conformità delle asserzioni ambientali per assicurare prodotti ecosostenibili

di Anastasia Crudele

La Commissione europea dal 2012 ha avviato un Dialogo Multilaterale sui reclami ambientali (di seguito indicato come MDEC) con i rappresentanti delle autorità nazionali, le organizzazioni imprenditoriali europee, le associazioni di consumatori, le ONG ambientali e gli accademici, al fine di:

- ▶ *fornire* una migliore comprensione dell'uso dei reclami ambientali;
- ▶ *valutare* la portata del problema delle asserzioni ambientali fuorvianti;
- ▶ *individuare* le sfide nel campo dei pregi ambientali che diversi stakeholders si trovano ad affrontare, ovvero nei rispettivi ruoli di *enforcer*, produttori, inserzionisti, associazioni di consumatori, ONG ambientali, ecc.;
- ▶ *mappare* le *best practices* in materia di dichiarazioni ambientali e mettere in evidenza potenziali aree di miglioramento;
- ▶ *formulare* raccomandazioni.

Il MDEC mira anche a costruire una comprensione comune sull'interpretazione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Unfair Commercial Practices – di seguito indicate come UCP) in questo settore, al fine di ottenere un'applicazione uniforme in tutta l'Ue.

Gli obiettivi da raggiungere

In occasione del Vertice Europeo dei Consumatori del 2013 (*European Consumer*

*Summit*¹) è stato presentato un Rapporto del MDEC con le principali conclusioni e raccomandazioni.

Il Rapporto fornisce informazioni sul quadro normativo comunitario, le diverse sfide e le best practices. Inoltre formula raccomandazioni chiave nel breve, medio e lungo termine, come ad esempio lo sviluppo ulteriore della conoscenza di base, una revisione delle linee guida più rilevanti dell'Ue (in particolare la Guida della Commissione sull'attuazione della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali) ed un approccio efficiente nell'applicazione, da parte degli Stati membri. Infine, raccomanda alle aziende di seguire principi chiave quali l'affidabilità, la trasparenza e la rilevanza nel formulare affermazioni di pregi per i loro prodotti.

Lo studio sul mercato europeo

Come seguito del Rapporto del MDEC, è stato intrapreso uno Studio dedicato ai mercati di consumo europei e alle dichiarazioni ambientali per i prodotti non alimentari. Lo Studio prende in esame la presenza delle affermazioni di pregi ambientali nei diversi mercati (ad esempio, tramite il mystery shopping), la comprensione da parte dei consumatori e gli aspetti comportamentali, il livello di conformità ai requisiti della normativa Ue (in particolare la direttiva UCP²) e i diversi strumenti di applicazione di autoregolamentazione in alcuni Paesi UE e Paesi terzi appositamente selezionati. Lo Studio include anche sug-

¹http://ec.europa.eu/consumers/archive/events/ecs_2013/docs/environmental-claims-report-ecs-2013_en.pdf

²SEC(2009) 1666 – Capitolo 2.5 documento-guida della Commissione sull'attuazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali - http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf



gerimenti per il futuro lavoro politico, anche per quanto riguarda la nuova versione del documento orientativo della Direttiva UPC.

Le dichiarazioni ambientali e le pratiche commerciali sleali

Il documento *“Criteri di Conformità nei Reclami Ambientali - consulenza multilaterale per sostenere l’attuazione/applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2005/29/EC”*³ si basa inoltre su questo lavoro. È il risultato di una serie di consultazioni e discussioni tra i partecipanti del MDEC nel 2014 e nel 2015, con l’obiettivo di sviluppare una consulenza multilaterale per le imprese al fine di sostenere la conformità con la direttiva UPC per quanto attiene alle asserzioni ambientali, e migliorarne la trasparenza. Il documento si poggia su linee guida⁴ esistenti relative alle dichiarazioni ambientali.

Questo lavoro del MDEC è stato presentato a settembre 2015 in occasione di una Conferenza multilaterale organizzata dalla Commissione europea sulla revisione del documento orientativo della direttiva UPC. È stato anche menzionato nel Piano d’Azione dell’Ue per l’Economia Circolare adottato dalla Commissione europea nel dicembre 2015.

Le informazioni sul web

Il documento è stato pubblicato sul sito web della Commissione europea il 25 maggio 2016, con lo scopo di riflettere l’interpretazione comune del MDEC sulla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali in questo settore; gli stakeholders del MDEC si sono impegnati a diffonderlo, promuoverlo e realizzarlo e/o sostenerne l’attuazione. Il documento alimenterà anche la nuova versione della guida della Commissione in merito alla Direttiva. Entrambi i documenti sono stati pubblicati il 25 maggio 2016.

Pratiche commerciali più trasparenti

La Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (all’intero dell’articolo indicata come PCS) non prevede norme specifiche in relazione alle dichiarazioni ambientali. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano a tutte le indicazioni fornite nel contesto delle pratiche commerciali business-to-consumer, comprese quelle relative all’ambiente. Pertanto, la Direttiva prevede una base giuridica per assicurare che i commercianti non presentino dichiarazioni ambientali in modi che risultino svantaggiosi nei confronti dei consumatori. Come indicato nel considerando 10 della direttiva:

COSA SONO LE ASSEERZIONI AMBIENTALI O GREEN CLAIMS?

Le espressioni “asserzioni ambientali” o “*green claims*” si riferiscono alla pratica di suggerire o comunque dare l’impressione (nel contesto di una comunicazione commerciale, di marketing o pubblicità) che un prodotto o un servizio, sia rispettoso dell’ambiente (vale a dire che abbia un impatto positivo sull’ambiente) o sia meno dannoso per l’ambiente rispetto a beni o servizi concorrenti. Ciò può essere dovuto, ad esempio, alla sua composizione, al modo in cui è stato fabbricato o prodotto, al modo in cui può essere smaltito e alla riduzione dell’energia o dell’inquinamento che ci si può aspettare dal suo utilizzo.

COS’È IL GREENWASHING

Quando le affermazioni di un’impresa sull’impatto ambientale di un prodotto non sono vere o non possono essere verificate questa pratica può essere descritta come “greenwashing”.

³ http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/environmental-claims

⁴ Linee Guida per realizzare e valutare dichiarazioni ambientali (2000), Commissione Europea http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_safe/news/green/guidelines_en.pdf



"essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti".

Due principi cardine

Come chiarito dalla Commissione europea nel suo documento orientativo sulla Direttiva PCS dal 2009 l'applicazione delle disposizioni della direttiva ai crediti ambientali può essere riassunta in due principi fondamentali:

- ▶ i commercianti devono, *in primis*, presentare le loro asserzioni ambientali in modo specifico, preciso e inequivocabile;
- ▶ i commercianti devono avere prove scientifiche a sostegno delle loro affermazioni ed essere pronti a fornirle in modo comprensibile nel caso in cui venga contestata la loro dichiarazione.

Il documento fornisce un insieme di criteri sviluppati a livello multilaterale con indicazioni su come interpretare questi due principi, al fine di sostenere un'applicazione uniforme della direttiva PCS e inserirla all'interno del processo di revisione del documento orientativo comunitario della Direttiva PCS.

Le pratiche commerciali tra imprese e consumatori

Il documento si riferisce a tutte le forme di pratiche commerciali business-to-consumer sulle caratteristiche ambientali di beni o servizi. Le pratiche commerciali business-to-consumer significano qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, o comunicazione commerciale incluse pubblicità e azioni di marketing, effettuate da un professionista, direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di beni o servizi ai consumatori. Questo include tutti i tipi di dichiarazioni, informazioni, simboli,

loghi, grafica e marchi, e la loro possibile influenza sui colori, sul confezionamento, l'etichettatura, la pubblicità, in tutti i media (compresi i siti web) e forniti da qualsiasi organizzazione privata, che sia coinvolta in pratiche commerciali per i consumatori.

Etichette verdi affidabili per far crescere la fiducia

L'obiettivo generale del documento europeo è quello di contribuire a migliorare l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti nei confronti delle dichiarazioni ambientali ingannevoli e prive di fondamento e di sostenere la fornitura di informazioni pertinenti e credibili a beneficio dei consumatori. Affermazioni fuorvianti quali informazioni false, poco chiare, incomprensibili, ambigue possono provocare una perdita di fiducia da parte dei consumatori nei confronti delle dichiarazioni ambientali e delle etichette e possono scoraggiare le imprese dall'effettuare affermazioni veritiere e pertinenti.

Il documento è volto a fornire informazioni utili per le autorità di controllo e per quei commercianti che fanno auto-dichiarazioni ambientali, di grafica o immagini. Fornisce inoltre una guida per i commercianti e le autorità di controllo per qualsiasi altro tipo di dichiarazioni ambientali, in linea con la definizione di cui sopra, compresa la certificazione di terze parti e le etichette.

Contrastare il greenwashing

Il documento ha infine lo scopo di contribuire a salvaguardare la concorrenza leale tra i commercianti, semplificando loro la commercializzazione di prodotti ecocompatibili, e contrastare eventuali tentativi di *greenwashing*.

I criteri di conformità

Va notato che, sebbene alcuni criteri di conformità che indicano possibili aspetti fuorvianti di dichiarazioni ambientali siano elencati nella sezione 2 del documento, la presenza di uno o più di questi criteri non renderà fuorviante in modo automatico una



dichiarazione ambientale. Per decidere se una dichiarazione è fuorviante, è necessario valutare con esattezza caso per caso, in base ai criteri di cui agli articoli da 5 a 9 della Direttiva PCS. La sezione 3 del me-

desimo documento stabilisce una serie di principi per incrementare ulteriormente la trasparenza delle dichiarazioni ambientali nei confronti dei consumatori, al di là dei requisiti di legge. ■

I protagonisti del dialogo multilaterale sulle dichiarazioni ambientali

Le Organizzazioni partecipanti

- BEUC - L'Organizzazione europea dei consumatori
- Amici della terra ("Friends of the Earth") Austria
- ISEAL Alliance
- Unione dei Consumatori - Lussemburgo
- Associazione Svedese dei consumatori
- Trasporti e Ambiente
- Organismo di consulenza dei Cittadini del Regno Unito ("UK Citizens Advice")
- Università di Oslo

Gli enti pubblici, autorità nazionali ed esecutori

- Ministero federale belga dell'Economia
- Ombudsman Danese dei consumatori
- Direzione Generale francese della Concorrenza, Consumatori e Repressione delle frodi - Francia (DGCCRF)
- Istituto nazionale consumatori - Francia
- Ministero Italiano dello Sviluppo Economico
- Autorità garante della concorrenza italiana (AGCM)

- Autorità nazionale rumena per la difesa dei consumatori
- Agenzia svedese dei consumatori
- Dipartimento britannico per l'Ambiente, Alimentazione e Affari Rurali

Associazioni imprenditoriali e organismi di autoregolamentazione nel settore pubblicitario

- AIM - Associazione marchi europei
- AISE - Associazione Internazionale per saponi, detersivi e prodotti di manutenzione
- BusinessEurope
- Cosmetics Europe
- EuroCommerce
- EUROCOOP
- European Advertising Standards Alliance
- EUROPEN
- FoodDrinkEurope
- Independent Retail Europe
- World Federation of Advertisers

Commissione europea

- DG Giustizia e consumatori
- DG Ambiente

IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO

Come convertire parte del valore della casa in contanti

di Beatrice Giubilei¹ e Vincenzo Maria Di Maro

Si chiama Prestito vitalizio ipotecario ed è operativo dal 2 marzo 2016: la legge 2 aprile 2015, n. 44, entrata in vigore il 6 maggio 2015, disciplina il “nuovo” Prestito vitalizio ipotecario.

Vediamo di ricostruire insieme il percorso e di cosa si tratta.

Un po' di storia

Questo particolare strumento di accesso al credito venne introdotto nel nostro ordinamento con il comma 12 dell'articolo 11 *quaterdecies* legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che definiva il Prestito vitalizio ipotecario: «*finanziamento a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti*»; tuttavia la mancanza di una regolamentazione attuativa di questa legge ha di fatto impedito che il prodotto finanziario prendesse piede.

Dopo circa dieci anni, con la legge n. 44 del 2015 è stata finalmente raggiunta la chiarezza e la completezza dell'istituto che finalmente gode di una adeguata disciplina.

Tutt'altra veste

La norma del 2015 ha modificato la definizione di Prestito vitalizio ipotecario (di seguito per brevità PIV), disponendo che «*il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo*



106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile».

¹ Tirocinante presso la divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.



La domanda che c'è dietro

Questa operazione di *restyling* cui è stato sottoposto il PIV nasce dalla consapevolezza di venire incontro alle esigenze di una fascia, sempre maggiore, della popolazione italiana - quella in età avanzata - che a causa della stringente crisi economica deve far fronte alla necessità di liquidità avendo difficoltà ad accedere al credito al consumo, consentendo loro, qualora dispongano di un appartamento, di ottenere la liquidità di cui necessitano, *monetizzando* il valore, senza esser costretti a venderlo come invece accade attraverso la diffusa pratica della cd. *vendita della nuda proprietà*.

Mutando l'esperienza internazionale, di matrice anglosassone, con i cosiddetti "*lifetime mortgage*" [o "*reverse mortgage*", che letteralmente significa "*mutuo al contrario*" o "*ipoteca al contrario*"], è emersa l'ipotesi di rilanciare uno strumento finanziario quale è appunto il PIV, che si caratterizza per essere garantito da una proprietà immobiliare residenziale, che consente al

proprietario - avente un'età superiore ai 65 anni - di convertire parte del valore dell'immobile in contanti al fine di soddisfare le proprie esigenze di consumo, senza essere tenuto a lasciare l'abitazione ovvero a ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto.

Le principali caratteristiche

Innanzitutto, già attraverso la modifica della definizione di Prestito vitalizio ipotecario, contenuta nell'articolo 1 si mette subito in evidenza la prima novità: l'ampliamento del novero dei soggetti finanziabili. L'età dei richiedenti, infatti deve essere di 60 anni compiuti mentre la vecchia disciplina parlava di 65 anni.

Inoltre, il finanziamento non si estingue più solo con il venir meno del proprietario dell'immobile ma anche per motivazioni diverse, quali il trasferimento in tutto o in parte di diritti reali di godimento sull'immobile dato in garanzia da parte del proprietario a terzi - come ad esempio la costituzione di un usufrutto - oppure per il

L'approfondimento

Che cosa prevede l'articolo 2652, primo comma, n. 7 e 8 del codice civile?

L'articolo 2652 c.c. disciplina gli effetti delle trascrizioni sui registri ufficiali delle domande giudiziali. La trascrizione delle domande **serve a mettere a conoscenza i terzi che su quel determinato bene pende una controversia**.

In questi casi quindi, la trascrizione delle domande esplica una *funzione di prenotazione*, nel senso che se la domanda trascritta venisse accolta dal giudice, la stessa sentenza di accoglimento verrà considerata opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti, successivamente alla trascrizione della domanda stessa, da colui che è stato convenuto in giudizio.

Qualora, invece, i terzi abbiano trascritto il loro titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, una eventuale sentenza di accoglimento della domanda non pregiudicherà il loro diritto.

L'articolo 2652, primo comma, numero 7, riguarda le domande giudiziali con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Il numero 8, dello stesso articolo, riguarda invece le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione della quota di legittima.

Quanto previsto dalla legge n. 44/2015 in relazione a tale norma del codice civile significa che nei confronti del soggetto terzo che ha acquistato l'immobile posto in vendita dopo la morte del soggetto finanziato (e che gli eredi non hanno riscattato) non avranno alcun effetto le domande giudiziali riguardanti le azioni di cui sopra, trascritte dopo il suo atto di acquisto.

L'acquirente dell'immobile è quindi tutelato dal punto vista delle azioni esperibili dagli eredi o da altri soggetti nei suoi confronti.



compimento di atti che riducano il valore dell'immobile.

Come funziona il rimborso

Altra novità introdotta è la possibilità, finora non prevista, per il soggetto finanziato di concordare al momento della stipulazione del contratto le modalità di rimborso di interessi e spese. Oppure la facoltà di scegliere se rimborsare gli interessi tutti alla scadenza o pagandoli mensilmente. Scegliendo la prima strada, naturalmente, alla banca non è dovuto nulla in corso di finanziamento, saranno gli eredi a dover pagare la somma maggiorata nel caso in cui decidessero di riscattare l'immobile oppure la banca otterrà tali somme a seguito della vendita forzata. Ai fini del rimborso del prestito, gli eredi avranno a disposizione 12 mesi di tempo per riscattare l'immobile, restituendo alla banca la somma dovuta e gli interessi se dovuti. Se invece non volessero riscattare l'immobile, si procederà alla vendita forzata dello stesso.

La vendita della casa

Potrà avvenire da parte del finanziatore dopo aver ottenuto una perizia dell'immobile che dovrà stabilire il prezzo di mercato dello stesso. Nell'ipotesi in cui la vendita non dovesse avvenire entro i 12 mesi di cui

sopra, il valore verrà decurtato del 15 per cento ogni 12 mesi fino al perfezionamento della vendita.

È prevista anche un'altra possibilità: l'erede o gli eredi potranno provvedere alla vendita dell'immobile stesso, previo accordo con il finanziatore e sempre nel termine di 12 mesi. Naturalmente tutte le eccedenze rispetto al debito eventualmente prodotte dalla vendita saranno riconosciute al soggetto finanziato oppure agli eredi.

L'ammontare del debito

Altro elemento importante riguarda il valore del debito che non potrà in alcun caso essere superiore rispetto al valore dell'immobile. Tale previsione vuole evidentemente tutelare gli eredi i quali non potranno mai venirsi a trovare nella situazione di dover rimborsare un importo superiore a quello ricavabile dalla vendita dell'immobile. Con questo si sono voluti evitare anche tutti quei problemi che sarebbero connessi alle oscillazioni del mercato immobiliare.

In conclusione la norma dispone anche che nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 7 e 8, del codice civile trascritte successivamente all'acquisto (cfr il box approfondimenti). ■



IL FOCUS NORMATIVO

Come funziona Il prestito vitalizio ipotecario

di Beatrice Giubilei¹ e Vincenzo Maria Di Maro

La pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 38 del 16 febbraio 2016) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2015, n. 226 ha completato l'iter del regolamento sul prestito vitalizio ipotecario. Con la sua entrata in vigore, è dunque, diventata definitivamente operativa la disciplina introdotta dalla Legge 2 aprile 2015, n°44, la quale aveva assegnato proprio a questo regolamento il compito di delineare la disciplina di attuazione della normazione di rango primario.

La struttura della norma

Il provvedimento normativo è composto di soli 3 articoli, ed è particolarmente rilevante perché introduce una serie di interessanti regole "pratiche" indispensabili affinché possa essere data attuazione alla nuova disciplina introdotta dalla citata Legge n. 44/2015. Dopo l'elencazione delle definizioni presenti all'articolo 1, il secondo articolo prevede *le Regole per l'offerta e la trasparenza nei contratti tra soggetto finanziato e finanziatore*.

Con questo articolo, si è voluto realizzare il giusto equilibrio tra le esigenze di trasparenza, consapevolezza e di tutela del consumatore, da un lato, e la necessità di creare un prodotto "appetibile" nel mondo finanziario, dall'altro. A tal fine, l'articolo 2 fissa le regole che il finanziatore deve rispettare nell'offerta al pubblico del prestito vitalizio, tra cui, tra l'altro, la trasparenza e la certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento

degli interessi e di ogni altra spesa dovuta al finanziatore.

Il piano di ammortamento

Sono molti gli aspetti disciplinati in tale articolo che destano interesse. Andando per ordine, è inizialmente stabilito che il contratto di finanziamento deve essere completo di due prospetti esemplificativi, chiamati "*Simulazione del piano di ammortamento*". Tali prospetti servono ad illustrare il possibile andamento nel tempo del debito, evidenziando anno per anno il capitale e gli interessi. Un primo prospetto sarà predisposto sulla base del tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, un secondo prospetto invece simulerà uno scenario di rialzo dei tassi di interesse al terzo anno del prestito.

È inoltre stabilito che i suddetti prospetti dovranno avere una durata minima pari alla differenza di età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni (età media di vita degli italiani, secondo gli indici Istat), e comunque una durata non inferiore a 15 anni e dovranno includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore.

Quest'ultimo punto garantisce ai richiedenti il finanziamento una conoscenza piena del prodotto, e quindi del contratto, che stanno per accingersi a sottoscrivere.

È bene ricordare che il profilo temporale in questo caso non è da sottovalutare giacché la durata dei prospetti calcolata così come stabilito nel D.M., dà sicuramente la

¹ Tirocinante presso la divisione XI - Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.



possibilità di una maggiore comprensione e consapevolezza ai richiedenti i quali vedranno consegnarsi dei prospetti più che realistici. È possibile anche che il prospetto sia unico ma solo nel caso in cui il finanziamento sia stipulato a un tasso fisso e si faccia riferimento al tasso previsto contrattualmente.

Voci di costo precise nelle info precontrattuali

Per quanto riguarda la documentazione precontrattuale che il finanziatore dovrà consegnare al soggetto finanziato, questa non differisce da quella prevista per i mutui ipotecari stabilita nelle *“Disposizioni di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* della Banca d'Italia, ma è stabilito altresì l'obbligo per il finanziatore di consegnare gratuitamente al soggetto finanziato, un prospetto informativo, ulteriore rispetto a quelli di cui si è detto sopra, contenente tutte le informazioni circa l'importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell'immobile dato in garanzia, l'indicazione della somma erogata al netto di imposte ed altri costi quali istruttoria, costi notarili, costo della perizia estimativa e della polizza assicurativa. Il soggetto finanziato è ovviamente libero di sottoscrivere la obbligatoria polizza assicurativa sull'immobile anche presso un soggetto diverso da quello proposto dal finanziatore.

È stato inserito lo specifico divieto posto a carico del soggetto finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute nell'ipotesi in cui il richiedente decidesse di non sottoscrivere il finanziamento, come ad esempio spese notarili o tributarie.

Un altro obbligo stabilito in capo al finanziatore è quello previsto dal comma sesto dell'articolo 2 del Decreto ministeriale, ovvero l'obbligo di inviare annualmente al soggetto finanziato un resoconto sul capitale finanziato e quello costituente il capitale da restituire a scadenza.



Garanzia per il partner

Il comma 7 dello stesso articolo costituisce invece un punto estremamente interessante della nuova normativa. Esso prevede che il contratto di finanziamento debba essere sottoscritto oltre che dal soggetto finanziato anche dal coniuge o dal convivente *more uxorio* che sia tale da almeno un quinquennio nel caso in cui al momento della stipula risiedano entrambi nell'immobile ed anche se lo stesso sia di proprietà di uno solo di essi. Inoltre, i requisiti minimi di età richiesti per il soggetto richiedente devono essere posseduti anche dal coniuge o dal convivente *more uxorio*.

Attraverso la cointestazione del contratto di finanziamento si è voluto introdurre, dunque, una tutela di più ampio respiro, a favore non solo del coniuge ma anche del convivente, dando così maggior certezza anche a chi vive con il soggetto finanziato in quanto si potrebbero creare situazioni poco piacevoli nell'ipotesi in cui lo stesso venga meno. Infatti in tal caso non si potrebbe pensare di avere il potere di *“mettere alla porta”* il coniuge o il convivente soltanto perché sia terminato il contratto di finanziamento.

Un elemento interessante inerente la convivenza *more uxorio* riguarda la prova della stessa. La norma stabilisce che la convivenza potrà essere provata attraverso la produzione di un certificato di residenza storico, dal quale si potrà evincere che la



coppia risiede nell'immobile dato in garanzia "da almeno un quinquennio". Ciò al fine di tutelare la convivenza stabile e proteggere gli aventi diritto da eventuali illegittime pretese da parte di soggetti che giuridicamente non avrebbero nulla a pretendere!

I casi di estinzione del Prestito

Per quel che riguarda l'estinzione del finanziamento, e quindi la possibilità per il finanziatore di chiedere il rimborso integrale del prestito in un'unica soluzione, sono previste, all'articolo 3, diverse ipotesi.

La prima è ovviamente quella fisiologica, ossia la morte del soggetto finanziato, mentre nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, il rimborso integrale dovrà avvenire al momento della morte del soggetto finanziato più longevo.

Un altro caso di richiesta di rimborso integrale può avvenire, come precedentemente riportato, qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, nonché il caso di costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. Anche qualora siano posti in essere dal soggetto finanziato atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell'immobile, ovvero nel caso in cui vengano apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale senza previo accordo con il finanziatore anche se queste ultime siano state autorizzate o notificate alle competenti autorità, il finanziatore avrà diritto di richiedere il rimborso integrale del prestito.

Altre ipotesi di richiesta di rimborso integrale del finanziamento possono aversi nel caso in cui l'immobile perda l'abitabilità per incuria o mancata manutenzione, oppure nel caso in cui dopo la stipula del finanziamento prendano la residenza nell'immobile soggetti diversi dai familiari, ossia individui che non siano i figli, il coniuge o il convivente *more uxorio* e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato. Ed ovviamente, è previsto il caso

in cui l'immobile subisca dei procedimenti conservativi, esecutivi oppure venga iscritta una ipoteca giudiziale sullo stesso.

A chiusura di tale elenco contenente tutte le ipotesi di richiesta di rimborso integrale da parte del finanziatore, è stabilito che tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell'avveramento di una delle suddette condizioni sono a carico del finanziatore. Quest'ultima disposizione può ritenersi abbastanza pacifica in quanto ripropone il noto brocardo latino *onus probandi incumbit ei qui dicit*, ossia l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel fatto a sostegno della sua tesi. Per cui sarà il finanziatore a dover dimostrare di poter pretendere il rimborso del prestito per uno dei casi di cui sopra.

Estrema consapevolezza sul tipo di prodotto

A conclusione dell'analisi della nuova disciplina del Prestito vitalizio ipotecario si può sicuramente affermare che la normativa ha voluto creare uno strumento fruibile in maniera più che consapevole.

È emerso in diversi punti quanto "l'informazione" sia stata messa al primo posto per tutelare il soggetto richiedente e quindi il consumatore finale di tale servizio.

Oltre a voler "formare" sempre di più un consumatore consapevole, la legislazione regolamentare ha dimostrato una grande apertura anche alle nuove frontiere dei rapporti sociali. Grazie, infatti, ad un intenso lavoro di studio si è riusciti ad ottenere una normativa snella, esaustiva e che porta con sé novità importanti, tra cui la considerazione della stabile convivenza *more uxorio*.

Al di là di questi aspetti, volendo sintetizzare possiamo concludere, individuando nell'integrazione del proprio reddito, nel miglioramento del proprio tenore di vita, nel soddisfacimento delle proprie esigenze di consumo e soprattutto nel mantenimento della proprietà e del possesso del proprio appartamento, le principali opportunità che con il nuovo prestito ipotecario vitalizio si affacciano sul mercato. ■

CANONE TV IN BOLLETTA

Assistenza gratuita per i consumatori

di Rachela Vescio

consumatori

Nel quadro del contesto normativo sull'utilizzo a vantaggio dei consumatori delle risorse provenienti dalle multe antitrust, in attuazione dell'art. 148 della Legge 388/2000, il Ministero dello sviluppo economico (DGMCCVNT) ha finanziato un'iniziativa per diffondere informazioni e assistere i consumatori sulla nuova disciplina del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (canone TV), realizzata attraverso la rete delle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu).

Il finanziamento dei progetti

Questo è il contenuto del Decreto direttoriale emanato il 15 giugno 2016, che ha disciplinato le modalità operative per il finanziamento, per un totale complessivo di euro 450.000,00, dell'attività delle associazioni nazionali dei consumatori, per quanto riguarda le novità connesse al pagamento del canone TV in bolletta elettrica, al fine di fornire agli utenti TV un supporto qualificato e capillare per la diffusione delle informazioni istituzionali sull'argomento e garantire un'assistenza gratuita per la corretta applicazione della disciplina.

Sportelli, numeri verdi e call center per informare i cittadini

Il decreto attuativo del 15 giugno 2016, prevedeva la possibilità da parte delle associazioni nazionali dei consumatori di presentare entro il 30 giugno 2016, meglio se in forma aggregata, un progetto di informazione, assistenza e consulenza sul pagamento del canone TV in bolletta elettrica,



da realizzare attraverso sportelli fisici e/o on line, numeri verdi e call center.

I sei progetti ammessi

Sono stati presentati 6 progetti da parte di altrettanti gruppi di associazioni, che al loro interno hanno individuato un'associazione capofila, vedendo il coinvolgimento di 19 su un totale di 20 associazioni nazionali. Tutti i sei progetti sono risultati idonei e pertanto le attività sono state ammesse, quota parte, a finanziamento (limitatamente alle sole spese del personale delle associazioni impiegato e una minima quota per le attività generali). La durata delle attività progettuali è annuale, da luglio 2016 a luglio 2017.

L'attivazione, che è avvenuta nel mese di luglio, è coincisa con la prima applicazione concreta della nuova disciplina e pertanto con il primo addebito del canone nella bolletta elettrica. A maggior ragione è stata avvertita la necessità di potenziare il supporto informativo da fornire ai cittadini ti-



tolari di un'utenza elettrica, data la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV, ad uso privato, da parte degli stessi utenti elettrici.

Insieme per informare meglio

L'attività d'informazione ed assistenza, fornita gratuitamente dalle associazioni dei consumatori aderenti all'iniziativa, risulta particolarmente qualificata, oltre per la

missione propria delle associazioni stesse anche grazie alla formalizzazione di una collaborazione del Ministero dello sviluppo economico con l'Agenzia delle Entrate che si è impegnata a fornire sempre gratuitamente alle associazioni del CNCU il materiale informativo e documentale prodotto sul tema, nonché a rispondere nel termine di 5 giorni ai quesiti sempre in materia, formulati dalle associazioni stesse. ■

I sei progetti di assistenza sul canone TV e il gruppo di associazioni attuatrici

Denominazione Progetto

Gruppo associazioni

La luce sul canone

Cittadinanzattiva (capofila),
Movimento Consumatori,
Federazione Confconsumatori-ACP

#InfoCanoneRAI

Movimento Difesa del Cittadino (capofila),
Codacons, Associazione Utenti Radiotelevisivi

#Canoneinbolletta.it

Assoutenti (capofila), La Casa del Consumatore,
Codici

Canone in bolletta scelta perfetta

Fedeconsumatori (capofila), ACU, Adusbef,
Assoconsum, Lega Consumatori

TiVuoiINFORMARE?

CTCU (capofila), Adiconsum, Adoc

Canone TV in bolletta

UNC (capofila), Udicon

Per avere informazioni complete sugli sportelli, numeri verdi e call center attivi sul territorio nazionale da poter contattare, è sufficiente rivolgersi ad una delle associazioni indicate aderenti all'iniziativa, i cui riferimenti sono disponibili anche sul sito istituzionale del Cncu www.tuttoconsumatori.org

POLIZZE DORMIENTI

Un'altra opportunità per i beneficiari

di Emanuela Cappello e Massimo Greco

consumatori

Siamo alla quarta chiamata per avere i rimborsi e già si prepara la quinta. È ripartita lo scorso 9 maggio fino all'1 luglio 2016 l'iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico che, tramite Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici incaricata di gestire le richieste di rimborso, interviene per risarcire almeno parzialmente i beneficiari delle polizze vita scadute tra il 2006 e il giugno 2008 e prescritte entro giugno 2010.

I contratti interessati

Il Mise ha stanziato 3,5 milioni mettendo a disposizione risorse ricavate dai fondi Antitrust (dopo i 7,6 stanziati per i due bandi precedenti) e gli interessati hanno potuto richiedere il rimborso esclusivamente per quelle polizze vita prescritte, appunto le così dette polizze dormienti, per le quali si soddisfano queste condizioni:

- ▶ decesso dell'assicurato o scadenza della polizza che ha determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, siano accaduti dopo il 1° gennaio 2006;
- ▶ la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° luglio 2010;
- ▶ la compagnia di assicurazione o la banca (l'intermediario) che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti
- ▶ non vi sia stato alcun rimborso, anche parziale, nell'ambito di uno dei tre precedenti avvisi di presentazione delle domande polizze dormienti.

Tra la documentazione da produrre, anche questa volta c'era l'attestazione a firma dell'intermediario di devoluzione delle som-



me al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005, fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli importi

In caso di accoglimento della domanda l'assegnazione delle somme avviene in modo proporzionale, ovvero il rimborso previsto è al massimo del 70% dell'importo della polizza devoluto dall'intermediario al Fondo nel caso in cui l'importo richiesto sia inferiore allo stanziamento residuo disponibile. Nel caso in cui lo stanziamento sia insufficiente a soddisfare, pro quota del 70%, tutte le domande accolte, si procederà ad un rimborso in misura proporzionalmente ridotta. L'esatta quantificazione dell'importo da corrispondere per le istanze accolte, fermo restando il limite massimo del 70%, potrà essere effettuata solo all'esito dell'istruttoria di tutte le domande di rimborso presentate, dunque, nel mese di febbraio 2017.



Le quattro iniziative di recupero

L'iniziativa finalizzata quindi a salvaguardare i beneficiari di una polizza non liquidata perché prescritta e trasferita dall'intermediario al Fondo rapporti dormienti ha una storia che ha dovuto affrontare e sanare diverse anomalie e proprio per questo il Mise ha avviato le quattro iniziative di recupero.

Il primo bando

Con il primo bando (13 febbraio - 15 aprile 2013) Il rimborso era destinato a chi non era riuscito a riscattare la polizza caduta in prescrizione successivamente al 1° gennaio 2006 e prima del 29 ottobre 2007, per effetto della retroattività prevista dalle legge n. 166/2008 che aveva ridotto i termini di prescrizione delle polizze non riscosse, a soli due anni. Lo stanziamento era di 7,6 milioni e non vi è stata necessità di prevedere rimborsi parziali. Secondo i dati registrati da Consap allora arrivarono circa 400 domande di rimborso e ne sono state accolte circa 100 per un ammontare totale rimborsato interamente di 2 milioni di euro.

Il secondo bando

Riaperti i termini poco dopo, con il secondo bando (13 giugno - 13 settembre 2013) per le polizze dormienti prescritte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 ottobre 2008, si è anche andati ad allargare il periodo di riferimento del rimborso estendendo alle polizze prescritte fino al 31 dicembre 2009. Secondo i dati di Consap, le domande arrivate sono state 1.100 di cui 700 ammesse. Diversamente dal primo avviso, per il secondo l'importo delle domande superava però lo stanziamento residuo per cui si è ricorsi al rimborso in misura proporzionale, arrivando ad una copertura dell'87% dell'importo richiesto.

Il terzo rimborso

In relazione all'attività di rimborso parziale delle polizze dormienti afferenti il terzo avviso, si evidenzia il seguente quadro riassuntivo.



A fronte di un accoglimento formale di **281** istanze, in base allo stato degli atti sono da considerare "accoglibili e, come tali, pagabili" 291 domande, per un complessivo importo di Euro **2.467.449,79** corrispondenti al 70% degli importi delle domande per le quali risulta accertato il diritto al rimborso, fatte salve una decina di posizioni ancora sospese.

Entro la fine del mese di novembre, in anticipo rispetto a quanto previsto dall'art. 6 del terzo avviso, sarà quindi avviata l'attività dei pagamenti.

Il lungo percorso per lo sblocco

Il termine di due anni previsti della legge n. 166/2008, troppo ridotto per consentire il riscatto soprattutto da parte di coloro che ereditano, è stato modificato con il decreto del governo Monti n. 179/2012 (art. 22 comma 14) cd. Crescita 2.0, quando si è portato, a partire dal 20 ottobre 2012, il termine di prescrizione a dieci anni.

Il quinto bando in preparazione

Il decreto di ripartizione dei fondi antitrust per l'anno 2016 ha assegnato più di 8 milioni di Euro alla prosecuzione di questa iniziativa di rimborso parziale delle polizze "dormienti", per cui e già in preparazione un nuovo accordo con la Consap per un nuovo bando. ■



Un tracciato ricco di argomenti ad ampio respiro emerge dal documento conclusivo frutto del confronto.

Il cibo, in tutte le sue sfaccettature, dall'impatto ambientale a quello sociale ed economico, ma anche più semplicemente riguardo alla qualità e alla sicurezza fino all'etichettatura e all'informazione alimentare. Si afferma la centralità del consumatore quale soggetto protagonista attivo e informato che grazie a scelte responsabili diventa determinante per un consumo consapevole ed un uso sostenibile delle risorse.

I TEMI GUIDA

La funzione pedagogica del consumo

Da dove partire dunque per formare ed informare? Iniziare sin dall'età scolare diventa un sicuro investimento nel futuro. La scuola si conferma l'istituzione chiave per l'educazione delle generazioni future.

L'approccio a temi quali: l'educazione alimentare, l'ambiente e la lotta allo spreco nell'ambito formativo scolastico,

con il supporto delle associazioni dei consumatori, può diventare certamente una mossa vincente. Questi

i punti focali della parte tematica dedicata alla "funzione pedagogica del consumo".

Un percorso che vede coinvolti tutti i protagonisti del mondo educativo ai vari livelli dalle istituzioni con, i Ministeri interessati per materia, alle Università, allo stesso CNCU così da creare una rete di collaborazione e la creazione di un patrimonio comune di dati da condividere.


Nutrire il pianeta

Uno sguardo attento a livello più globale al problema dello spreco alimentare e delle risorse e la ricerca di modi concreti ed efficaci per ridurli, è stato al centro del secondo tema oggetto di approfondimento: "nutrire il pianeta". Il comportamento individuale resta sempre il punto di partenza, con l'attivazione poi di meccanismi di collaborazione tra istituzioni, attori della filiera (dalla produzione alla commercializzazione) ma anche e soprattutto con l'apporto del mondo no profit il recupero e redistribuzione delle risorse può diventare possibile e la solidarietà una bella realtà.

Cibo e territorio

Lo stretto legame tra cibo e territorio è infine il tema che pone l'accento sulle realtà locali, sulle politiche alimentari già in atto e quelle che possono essere realizzate dalle amministrazioni locali.





Utile, oltre che necessario, risulta costituire una raccolta dati sulle politiche locali che diventi un sorta di banca dati condivisa dalla quale attingere e nella quale individuare le best practices per realizzare idee di successo. Promuovere inoltre azioni per semplificare la normativa, sia a livello nazionale che locale, diventa importante per evitare lungaggini o peggio ostacoli che limitano o vanificano un'azione efficace.

Le sessioni non sono fini a se stesse. Quella di Rimini ha portato all'avvio presso il Comitato permanente MiSE-CNCU-Regioni, di un Tavolo interministeriale (i cui lavori sono ancora in corso) con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole, ali-

mentari e forestali ed il Ministero della salute volto in particolare a condividere informazioni ed esperienze ed a valutare congiuntamente le iniziative più opportune per introdurre l'educazione al consumo alimentare nei curricula scolastici. Il Tavolo è in corso di allargamento anche ai rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

La XVI Sessione programmatica CNCU - Regioni

Mentre sono ancora in corso i lavori frutto della sessione precedente, si è ormai giunti alla fase di realizzazione della Sessione programmatica successiva, per il 2016.

La XVI sessione programmatica si svolge a **Germaneto di Catanzaro**, il 22 e 23 novem-



bre 2016, ed è dedicata a “**Il ruolo delle associazioni dei consumatori nell’economia collaborativa**” ed intende affrontare, attraverso diversi tipi di approccio, la tematica emergente dell’economia collaborativa (scambi di casa, “taxi” privati, car sharing, home restaurant, banche del tempo ed altro ancora).

L’economia collaborativa ha il merito di rispondere ad una domanda sociale di servizi finora rimasta insoddisfatta, offrendo la possibilità di sfruttare capacità produttiva non utilizzata (case, tempo libero, competenze), grazie alle tecnologie di comunicazione, ed attivando nuove forme di occupazione ed imprenditorialità, che possono contribuire alla crescita dell’economia.

Il fenomeno costituisce una realtà già significativa e sembra peraltro destinato ad un crescente sviluppo negli anni a venire. Come tutte le novità, però, fa registrare alcune criticità, per le quali è necessario trovare soluzioni che costituiscano un adeguato punto di equilibrio tra opportunità da perseguire e rischi da scongiurare.

Il problema principale deriva dal fatto che il diritto dei consumatori è stato tradizionalmente concepito a tutela della parte debole, nell’ambito di un rapporto tra professionisti e consumatori. Nell’economia collaborativa, invece, la qualificazione delle posizioni individuali non sempre è chiara e, comunque, il rapporto contrattuale può anche instaurarsi tra pari.

Occorre garantire, da un lato, che i consumatori godano anche in tali situazioni di un livello di protezione elevato dalle pratiche commerciali sleali e, dall’altro, evitare di imporre obblighi sproporzionati ai privati che forniscono servizi solo occasionalmente, distinguendoli da quelli che agiscono in qualità di professionisti, ad esempio stabilendo delle soglie basate sul livello di attività, al di sotto delle quali prevedere requisiti meno restrittivi.

Un’ulteriore punto da chiarire è relativo alla normativa fiscale ed agli adempimenti amministrativi imposti agli operatori di questo nuovo settore, per evitare da un lato

elusioni di imposta e concorrenza sleale alle corrispondenti attività economiche tradizionali, ma, al tempo stesso, per tener conto dell’esigenza di una disciplina semplificata per le attività occasionali e di minore rilievo economico individuale.

Nel corso della sessione e dei suoi workshop si tenterà, pertanto, di approfondire il tipo di approccio ritenuto idoneo a facilitare lo sviluppo equilibrato dell’economia collaborativa, tentando di chiarire gli aspetti essenziali di questo modello innovativo di economia, anche a garanzia di tutela delle posizioni degli utenti e degli stessi fornitori di servizi, individuando un quadro minimale di regole, nell’ambito delle quali l’offerta di servizi innovativi possa continuare ad esplicarsi liberamente, senza essere ingessata dalla regolazione, ma senza rischi per imprese e consumatori.

La struttura della sessione

La sessione è strutturata con una prima mattinata in assemblea plenaria, in cui autorevoli relatori affronteranno le **tre tematiche** prescelte, ovvero **il consumo collaborativo, il nuovo ruolo delle amministrazioni nell’economia collaborativa e la tutela del consumatore nell’economia collaborativa**, con un approccio di tipo teorico; nel pomeriggio della stessa giornata, la platea si suddivide in tre gruppi per seguire i lavori dei tre workshop contemporanei che affronteranno, svilupperanno e approfondiranno, con un approccio di tipo pragmatico, le medesime tre tematiche, con il supporto di esperti del settore e portatori d’interesse, provenienti dal mondo aziendale, associativo, sociale. Al termine dei workshop i coordinatori trarranno le conclusioni in altrettanti documenti conclusivi, che saranno presentati nella sessione plenaria del giorno successivo, per arrivare, dopo l’apertura al dibattito, alla auspicabile stesura di un documento conclusivo sulla tematica trattata. Ma di tutto questo riferiremo a sessione conclusa, augurandoci che la stessa costituisca una base adeguata per ulteriori approfondimenti ed interventi. ■





mercato

INDUSTRIA 4.0 E METROLOGIA LEGALE

Verso la quarta rivoluzione industriale

di Giuseppe Capuano

mercato

Nei paesi economicamente avanzati, quanto nei paesi emergenti, il dibattito sul ruolo delle politiche industriali in una economia postindustriale si è notevolmente ravvivato ed è indirizzato a massimizzare le opportunità di crescita che le nuove tecnologie offrono alle imprese e al Paese nel suo complesso.

Si cerca, pertanto, la digitalizzazione completa dei processi produttivi lungo tutta la filiera grazie all'interconnessione delle varie fasi. Si tratta della quarta rivoluzione industriale e segue le trasformazioni della produzione avvenuta dalla fine del XVIII secolo ad oggi. In questo decennio, la quarta rivoluzione ha mosso i primi passi europei in Germania nel 2010.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato un documento dal titolo *"Industry 4.0, la via italiana per la competitività del manifatturiero"*, individuando otto aree di intervento per spingere lo sviluppo della quarta rivoluzione industriale.

La crisi economica come occasione di trasformazione

I motivi di questo ritrovato interesse possono essere letti, principalmente, nella recente crisi economica (con caratteristiche strutturali più che congiunturali) e nei processi di globalizzazione con il cambiamento dei modelli economici e delle specializzazioni produttive con una nuova divisione internazionale del lavoro.

La crisi ha mostrato come il funzionamento spontaneo dei mercati non è perfetto e il mercato dei capitali non tende naturalmente ad allocare le risorse verso le attività con le maggiori aspettative di profitto.



L'esempio dei BRICS

Inoltre, i comportamenti eterodossi di politica economica dei BRICS, in particolare asiatici, di matrice keynesiana (sintetizzando: lo Stato come regolatore del mercato) e non conformi all'attuale *mainstream* accademico e istituzionale (FMI, Banca Mondiale, etc.) di matrice teorica neoclassica (sintetizzando: libera concorrenza in libero mercato), hanno dimostrato di essere validi essendo riusciti a ridurre gli impatti economici maggiormente negativi della crisi.

Una rinnovata visione

Sono stati messi in discussione, quindi, gli assunti del pensiero economico e le prescrizioni di politica economica affermatasi nell'ultimo ventennio del secolo scorso ricorrendo all'affermazione che lo Stato debba intervenire solo nel caso dei "fallimenti del mercato" in quanto lo Stato non possa fare meglio del mercato.



**La realtà delle micro imprese
della metrologia legale.
La tecnologia laser applicata
nel campo orafa.**

Sempre meno si crede che basti assicurare la libera concorrenza per procedere sul terreno dello sviluppo senza che vi siano istituzioni e politiche in grado di limitare i fallimenti nel funzionamento dei mercati e di promuoverli esplicitamente.

Numerose sono le riflessioni sulle rinnovate basi teoriche delle politiche industriali: per una crescita economica inclusiva e sostenuta sono necessarie tanto politiche orizzontali che rafforzino istituzioni, competenze, concorrenza, quanto politiche per la trasformazione strutturale.

In questo senso c'è stata una rivalutazione del ruolo dello Stato in economia attraverso una politica economica più "interventista" che accompagni le libere forze del mercato, senza ostacolarle, e una politica industriale europea che possa contribuire alla riorganizzazione del sistema produttivo.

Su quest'ultimo punto possiamo individuare due aspetti complementari tra loro: politiche industriali macro e politiche industriali micro.

Le prime rivolte a delineare azioni di indirizzo, creazione di un ambiente economico favorevole all'intrapresa e controllo dell'intera struttura produttiva, le seconde, intese ad agire direttamente su specifiche industrie su singoli settori e/o mercati.

**La metrologia legale
come strumento di policy**

Tra gli strumenti di intervento di politica macroindustriale, tra quelli meno noti e sottovalutati in Italia a differenza che negli altri paesi dell'Ue, ma di grande rilievo strategico, indichiamo la metrologia legale.

Questa affermazione non è scontata in quanto essa non è stata sempre considerata uno strumento di *policy* legato ad una strategia di politica industriale più ampia ma, più semplicemente, una sommatoria di necessari interventi tecnici eseguiti secondo precise regole burocratiche.

La metrologia legale, invero, favorisce la certezza di alcuni "costi di transazione" tra soggetti economici, una maggiore trasparenza e sicurezza negli scambi commerciali e costituisce una precondizione per il buon funzionamento del mercato. Una precondizione, quest'ultima, per il buon esito di ogni azione/misura di politica industriale e, più in generale, atta a favorire una maggiore efficienza/efficacia economica degli interventi di politica economica.

Cos'è la metrologia?

Volendo dare una definizione alla metrologia legale potremmo dire che essa è quel settore della *metrologia* (scienza che ha per oggetto la definizione delle unità di misura, la realizzazione, conservazione e replicazione dei relativi campioni, lo studio delle tecniche di misurazione, ecc.) che **si occupa di assicurare mediante procedure legislative, amministrative e tecniche la qualità e la veridicità delle misurazioni effettuate per il buon funzionamento della concorrenza e del mercato nell'ambito di scambi**



economici, ovvero per altre finalità cui l'ordinamento attribuisce una particolare tutela (es. misurazioni relative agli ambiti della sicurezza o della salute).

Scopo principale della metrologia legale, in un'ottica di libera concorrenza e buon funzionamento del mercato, è, pertanto, la *tutela del consumatore* e la *trasparenza del mercato* che sono alla base del liberismo moderno e la precondizione di ogni intervento di politica industriale.

L'impatto sull'economia

Direttamente o indirettamente la metrologia legale interessa l'insieme dei circa 21 milioni d'impresе extra-agricole dell'Unione europea e i circa 4,5 milioni di impresе extra-agricole italiane, di cui il 92,2% in Europa e il 95,1% in Italia hanno meno di 9 addetti che, secondo la definizione comunitaria sono denominate "micro impresе". Il ruolo di garante del rispetto delle regole del mercato attribuito alla metrologia legale ha una valenza ancora maggiore in un contesto economico globalizzato (circa il 40-45% degli scambi Ue è svolto con paesi extracomunitari) e dove il tessuto produttivo europeo, con una maggiore accentuazione in Italia, nella sua quasi totalità è formato da impresе di piccole e piccolissime dimensioni che vanno tutelate da pratiche di concorrenza sleale e a volte illegale.

Alcuni dati significativi

È stato "costruito" un impianto normativo a tutela delle nostre impresе. Nella relazione di valutazione gli esperti esterni alla Commissione Ue hanno stimato che le nuove direttive in materia di metrologia legale sugli strumenti di misura si applicano a circa **345 milioni di strumenti di misura**, prodotti dalle impresе manifatturiere europee e venduti annualmente sul mercato europeo, per un valore di vendita totale di circa **3,25 miliardi di euro**. Nei dieci settori che rientrano nella direttiva sugli strumenti di misura operano circa **900 fabbricanti**, senza contare le numerose MicroPMI dell'indotto operanti come distributori, im-

portatori o prestatori di servizi di riparazione/installazione. Il numero totale di lavoratori del settore è stimato in circa **200.000 persone**.

Inoltre, circa il 20-25% degli strumenti di misura utilizzati nell'Ue-27 è importato, mentre il 25-30% degli strumenti di misura prodotti nell'Ue-27 è esportato verso paesi terzi. Esistono tuttavia notevoli variazioni tra le diverse categorie di strumenti di misura. I livelli degli scambi nelle due direzioni sono particolarmente elevati (oltre il 50% del totale) per le categorie, tecnologicamente meno intensive, delle misure materializzate e degli strumenti di misura della dimensione, ma anche per i contatori di energia elettrica (65%). Allo stesso tempo, la parte della produzione esportata è particolarmente elevata nel caso degli strumenti tecnologicamente più avanzati, come gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (fino al 42% per la sottocategoria delle riempitrici gravimetriche automatiche) e i contatori del gas (44%), per i quali le impresе europee sono leader mondiali.

I settori chiave in Italia

In particolare, in Italia, tre settori economici (tra gli altri) sono fortemente interessati direttamente alla metrologia legale:

- 1 Autotrasporto** è interessato dall'installazione, utilizzo e verifica dei cronotachigrafi analogici e digitali e ora "intelligenti" al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e sulle strade;
- 2 Oreficeria** è stata recentemente interessata dall'inserimento delle tecnologie laser per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale al fine di evitare frodi e alterazioni del prodotto finito;
- 3 Strumenti di pesa** è caratterizzato per il rispetto delle norme sulla marcatura che tutti gli strumenti di misura devono avere e sulla periodicità della verifica (verificazione periodica) nel rispetto delle varie norme nazionali che la disciplinano.



INDUSTRIAL



Tre settori che in Italia, per loro numerosità d'impresе, soprattutto di micro e piccole dimensioni, di addetti e apporto al PIL, rappresentano una importante componente sia di terziario (si consideri che **le imprese di autotrasporto in Italia sono circa 150.000** con circa il 90% delle nostre merci che si sposta su gomma) che manifatturiera.

Nel caso dell'oreficeria il settore è organizzato prevalentemente in **distretti orafi** (vedi i distretti di Arezzo, Vicenza e Valenza Po) con circa **9mila imprese**, circa **32mila addetti** e con il **75% del fatturato esportato**; nel caso del settore "strumenti per pesare" sono **34 le imprese produttrici**, **520 i rivenditori retail** con circa **600mila bilance installate** e circa **4300 addetti** interessati a tutta la filiera (comprensivi dell'indotto).

Metrologia legale e funzionamento del mercato

Da queste brevi riflessioni, si comprende come la metrologia legale abbia un ruolo di garanzia per il buon funzionamento del mercato (aspetto macro) e dei suoi attori (aspetto micro - imprese e consumatori) e

rappresenti un *asset* strategico e precondizione ad ogni azione e intervento di politica industriale sia in ambito nazionale che comunitario e, a nostro avviso, è essa stessa strumento di politica macroindustriale.

Considerato il suo ruolo strategico e per rendere più efficace la sua azione sul mercato occorrerà prevedere, a partire da quello esistente, un contesto normativo semplificato secondo il "principio di proporzionalità" che fa da cornice al complesso di interventi messi in atto a favore delle MicroPMI sia in ambito nazionale sia comunitario e sottostante ai 10 principi della *Small Business Act*, sempre più coordinato a livello europeo e relativamente meno costoso per le imprese. Da un punto di vista della Autorità pubbliche (Ministero dello Sviluppo Economico coadiuvato dal sistema delle Camere di commercio) occorrerà, tra gli altri, garantire un maggiore coordinamento tra i vari livelli istituzionali e tra centro e territorio, fornire una migliore comunicazione all'utenza e garantire il potenziamento e una formazione continua alla rete delle risorse umane coinvolte. ■

L'APPROFONDIMENTO

L'evoluzione normativa della metrologia legale

di Giuseppe Capuano

mercato

La storia della metrologia legale viene da lontano e la legislazione nazionale in materia è estremamente complessa e articolata in quanto le disposizioni vigenti sono state emanate in un arco di tempo di circa 125 anni e, di conseguenza, i principi e le procedure di controllo degli strumenti in esse contenute sono completamente differenti; nel corso di oltre un secolo si è passati dall'utilizzo di una tecnologia prettamente meccanica ad una in cui l'elettronica assume un ruolo sempre più rilevante. In particolare le norme più antiche, ancora in vigore, risalgono alla fine del 1800 (T.U. delle Leggi sui pesi e sulle misure del 1890) e avevano lo scopo di uniformare in tutto il Regno d'Italia i pesi e le misure utilizzati nelle transazioni commerciali; lo Stato, tramite l'Ufficio Centrale Metrico fissava i requisiti per la fabbricazione di tutti gli strumenti di misura e, fino all'anno 2000, solo gli Uffici provinciali metrici del Ministero Sviluppo Economico erano incaricati di controllare con la verifica prima la fabbricazione e con la verifica periodica il mantenimento delle loro prestazioni metrologiche almeno ogni 2 anni.

La capacità di semplificare

Negli ultimi dieci anni gli interventi normativi hanno avuto il principale obiettivo di iniziare un processo di necessaria semplificazione (principio di "proporzionalità" introdotto dallo Small Business Act, SBA) e adeguamento dell'impianto normativo alle attuali



esigenze del mercato e delle MicroPMI, dovute sostanzialmente all'innovazione tecnologica e alla maggiore tutela del consumatore. Un cambiamento che la Commissione Ue ha prima denominato "nuovo approccio" e poi "nuovo quadro normativo".

Le quattro fasi

Storicamente, la legislazione dell'Ue sui prodotti si è evoluta in quattro fasi principali:

- ▶ **l'approccio tradizionale, o "vecchio approccio"**, con testi dettagliati contenenti i necessari requisiti tecnici e amministrativi;
- ▶ **il "nuovo approccio" (1985)**, che limitava il contenuto della legislazione a "requisiti essenziali" lasciando la definizione dei dettagli tecnici a norme armonizzate europee. Questo a sua volta ha determinato lo sviluppo di una politica europea di normazione a sostegno della legislazione;



- ▶ **lo sviluppo di strumenti per la valutazione della conformità**, resi necessari dall'attuazione dei vari atti di armonizzazione dell'Unione, del nuovo e del vecchio approccio;
- ▶ il **"nuovo quadro legislativo"**, che ha visto la sua origine a partire dal luglio 2008, completando il quadro legislativo generale con gli elementi necessari ai fini dell'efficacia in termini di valutazione della conformità, accreditamento e vigilanza del mercato, compreso il controllo dei prodotti provenienti da paesi extra-Ue.

Cos'è cambiato?

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Il "nuovo quadro legislativo" tiene conto dell'esistenza di **tutti gli operatori economici** della catena di fornitura, quali fabbricanti, rappresentanti autorizzati, distributori e importatori, nonché dei rispettivi ruoli in relazione al prodotto. L'importatore, ora, ha chiari obblighi per quanto concerne la conformità dei prodotti, e laddove un distributore o un importatore modifichi un prodotto o lo com-

mercializzi con il proprio nome, è considerato equivalente al fabbricante e ne assume le responsabilità in relazione al prodotto.

PER LE AUTORITÀ NAZIONALI

Vengono riconosciute anche le diverse sfaccettature delle responsabilità delle autorità nazionali: le autorità normative, le autorità di notifica, quelle competenti per il controllo dell'organismo nazionale di accreditamento, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità competenti per il controllo dei prodotti provenienti da paesi terzi, ecc. sottolineando che le responsabilità dipendono dalle attività svolte.

PER IL PRODOTTO

Si è inoltre spostato l'accento della legislazione dell'Ue sull'accesso al mercato. In precedenza, la formulazione della normativa di armonizzazione dell'Unione si concentrava sulla nozione di **"immissione sul mercato"**, secondo il linguaggio tradizionale della libera circolazione delle merci, focalizzato sul primo ingresso di un prodotto sul mercato dell'UE. Il nuovo quadro legi-



slativo, riconoscendo l'esistenza di un mercato interno unico, pone l'accento sulla **messa a disposizione di un prodotto**, conferendo così maggiore importanza a quello che succede dopo che il prodotto è reso disponibile per la prima volta.

Questo corrisponde anche alla logica delle disposizioni sulla vigilanza del mercato UE. L'introduzione del concetto di messa a disposizione rende più agevole risalire al fabbricante di un prodotto non conforme. È importante notare che la conformità è valutata con riferimento ai requisiti di legge applicabili al momento della prima messa a disposizione sul mercato.

Il sistema di vigilanza

Per il rispetto di suddetta normativa, in considerazione del peso economico dei settori interessati direttamente e indirettamente alla azione della metrologia legale e al fine di conseguire gli obiettivi di politica industriale prefissati, tali da **garantire il buon funzionamento del mercato attraverso libera concorrenza, trasparenza, sicurezza**

e legalità, è stato previsto dal legislatore un sistema di vigilanza.

Esso, coordinato dal centro dal Ministero dello Sviluppo Economico, opera sul territorio attraverso l'azione delle Camere di Commercio e della rete dei circa **300 ispettori metrici** e l'ausilio dei circa (per il settore tachigrafi digitali) 1500 centri tecnici, le circa (per tachigrafi analogici) **4000 officine**, dei circa **500 organismi e laboratori accreditati** (distributori per carburante, strumenti per pesare, *utility meters*).

In definitiva, il cambiamento più importante apportato dal "nuovo quadro legislativo" al contesto normativo dell'UE è stato l'introduzione di una **politica generale sulla vigilanza del mercato** che ha spostato notevolmente l'equilibrio delle disposizioni legislative dell'UE da un fondamentale orientamento alla definizione di requisiti che i prodotti devono soddisfare nel momento dell'immissione sul mercato a un'uguale enfasi sugli aspetti dell'applicazione della normativa durante l'intero ciclo di vita del prodotto. ■

Le norme sugli strumenti di misura

La legislazione europea applicabile agli strumenti di misura contemplata da alcune direttive di "nuovo approccio", era fino a poco tempo fa costituita essenzialmente da:

1. **la direttiva 90/384/CEE** (emendata dalla direttiva 93/68) in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (**direttiva NAWI**);
2. **la direttiva 2004/22/CE** concernente gli strumenti di misura (**direttiva MID**).

La direttiva NAWI concerne tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e la direttiva MID concerne i contatori dell'acqua, i contatori e i dispositivi di conversione del volume del gas, i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura, i contatori di calore e i relativi sottogruppi, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico.

L'obiettivo principale delle due direttive è stato quello di facilitare e rafforzare il mercato interno degli strumenti necessari per eseguire compiti di misurazione per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, qualora gli Stati membri ritengano giustificato tale impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.

Oggi tale legislazione è aggiornata nel "nuovo quadro legislativo" sugli strumenti di misura:

1. **la direttiva 2014/31/UE** concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con relativo decreto di attuazione (**Decreto Legislativo n. 83/2016**);
2. **la direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014** concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (irifusione) con relativo decreto di attuazione (**Decreto Legislativo n. 84/2016**).



MARCATURA LASER

Una piccola rivoluzione nel settore orafa

di Emanuela Cappello e Mario Panetta



mercato

A partire da aprile 2016, la tradizionale marcatura sugli oggetti in metallo prezioso, che finora veniva realizzata con punzone metallico, può essere sostituita dalla marcatura con tecnologia laser.

Con il decreto 17 aprile 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha così stabilito il passaggio, facoltativo, dal punzone meccanico ad un metodo di marcatura laser, disciplinando anche lo svolgimento della relativa vigilanza.

La marcatura tradizionale, quella appunto con punzone metallico, consiste nell'imprimere sull'oggetto, in incavo, l'immagine del marchio attraverso la percussione di un punzone che ha, ad una estremità, in

rilievo, la figura indicata. La tecnologia laser, invece, utilizza "un file immagine" che viene trasferita sull'oggetto attraverso una "marcatrice" avvalendosi della nuova modalità, ora consentita anche nel nostro Paese.

Elementi di univocità a garanzia dell'autenticità

Per avere certezza dell'autenticità del marchio impresso, che prima facilmente poteva essere accertata comparando l'impronta, presente sull'oggetto, con la matrice del punzone depositata presso gli Uffici Metrici, sono stati introdotte caratteristiche di unicità ("glifi" o "disturbi"), invisibili ad occhio nudo, applicabili casual-



mente all'immagine originale del marchio. La possibilità di avvalersi di questa tecnica, con le premesse create da tutte le precedenti norme, consentiranno agli operatori del settore di esportare i prodotti nazionali superando le difficoltà frapposte ora da molti Stati.

Lo standard della marcatura digitale

Le imprese orafe italiane, assegnatarie dei marchi di identificazione, ora possono scegliere di avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da esse prodotti oppure prodotti e commercializzati. Per gli orafi, infatti, è un importante cambiamento a tutto vantaggio della maggiore leggibilità del marchio di identificazione per la precisione dell'incisione. Adottare la tecnologia laser rende l'operazione più veloce e meno dannosa se si considerano gli oggetti preziosi più leggeri. Buone notizie anche per chi esporta i prodotti sui mercati internazionali dove la marcatura digitale rappresenta lo standard.

Come fare per richiedere il dispositivo

Tutte le imprese che possiedono già un marchio di identificazione e che vogliono dotarsi dei dispositivi per la marcatura laser e che intendono imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, devono presentare un'apposita domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente, contenente l'indicazione del numero dei token USB necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo della matrice laser da abilitare all'utilizzo.

I costi relativi alla predisposizione dei token USB sono a carico dell'azienda richiedente e sono quelli stabiliti in forma di diritto di segreteria con la nota MiSE (del 23 marzo 2016, prot. 82934) che indica gli importi provvisori dei diritti da corrispondere - in attesa di un loro riordino complessivo - da parte delle imprese orafe per utilizzare la marcatura laser.

I versamenti per diritti ed imposte che le imprese devono effettuare, a seconda che utilizzino solo la marcatura tradizionale, oppure si avvalgono anche della nuova tecnologia, consistono in: 70 euro di diritto di



segreteria; 155 euro per la richiesta del Token Usb; 77 euro per il suo rinnovo.

Info e moduli

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico si possono trovare le istruzioni operative e la modulistica necessaria per presentare le domande. Il percorso da seguire sul sito web è impresa - normativa tecnica - metrologia. Alle Camere di Commercio è affidato il compito di vigilare sulla

corretta applicazione delle disposizioni della relativa normativa.

Infocamere provvederà ad inserire i dati del richiedente ed il numero di token USB richiesti nel registro del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale; procederà, successivamente, con l'allestimento del marchio di identificazione e la generazione dei token USB, che contengono le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto. ■

In questo articolo si parla di

Nota del Ministero dello sviluppo economico n. 82934 del 23/03/2016 che individua gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti connessi con la marcatura laser.

Decreto ministeriale 4 settembre 2015 che contiene le istruzioni operative per la marcatura laser e per l'attività di vigilanza.

Decreto 17 aprile 2015 che riguarda le "Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser" - Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, che regola la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi introducendo la tecnologia laser andando a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 - Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2012.

SICUREZZA PRODOTTI

I dispositivi di protezione individuale nel nuovo Regolamento 2016/425

di Giusy Raffaele

mercato


Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 81 del 31/05/2016 è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 09/03/2016 che abroga, a decorrere dal 21/04/2018, la Direttiva 89/686/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Il Regolamento è entrato in vigore il 21/04/2016 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE) ma si applica a decorrere dal 21/04/2018 con alcune eccezioni:

- ▶ artt. dal 20 al 36 e art.44 che si applicano dal 21/10/2016
- ▶ art. 45, par. 1, che si applica dal 21/03/2018

DPI prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o li porta con sè da rischi per la salute e la sicurezza.

Perché si è reso necessario emanare un nuovo atto che disciplina i DPI a distanza di 25 anni dall'entrata in vigore della Direttiva n. 686/89/CEE?

“L'esperienza acquisita nell'applicazione della Direttiva 89/686/CEE ha evidenziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedura di valutazione della conformità tali da rendere opportuno la rivisitazione ed il miglioramento di alcuni aspetti della medesima direttiva” (considerando n. 3 del Regolamento n. 425/2016). La scelta dello strumento con cui rivedere tali aspetti è ricaduta sul regolamento anziché sulla direttiva in quanto il regolamento rappresenta lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio ad alcuna flessibilità e differenze di recepimento da parte degli Stati membri (considerando 4 del regolamento 2016/425). Il nuovo Regolamento disciplina i DPI che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento dell'immissione sul mercato, vale





a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo e si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Immissione: la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato comunitario.

Cosa cambia per i DPI di I categoria con il nuovo Regolamento 2016/425?

- ▶ **Ambito di applicazione:** disciplinato dall'art.2, amplia il campo di applicazione dei DPI attraverso l'inclusione dei dispositivi per uso privato contro il calore (es. guanti da forno) in linea con i DPI simili ad uso professionale già contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE
- ▶ **Standardizzazione e classificazione specifica dei rischi** collegati al DPI (art. 18 e allegato I), ossia la definizione delle categorie di rischio da cui i DPI di I categoria sono destinati a proteggere gli utilizzatori
 - Lesioni meccaniche superficiali
 - Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua
 - Contatto con superfici calde che non superano i 50°
 - Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)
 - Condizioni atmosferiche di natura non estrema
- ▶ **Procedura di valutazione di conformità** descritta nell'art. 19 e allegato IV

Tali procedure si basano sull'utilizzo dei moduli introdotti con la Decisione n. 768/2008 e dipendono dalla categoria di rischio associata al DPI. Ad esempio, per i DPI di I categoria, trattandosi di prodotti di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da danni fisici di lieve entità (es. occhiali da sole ad azione

non correttiva, maschera da sci, occhialini da nuoto), il modulo di riferimento per la valutazione di conformità è rappresentato dal "Controllo interno di produzione" (modulo A) descritto sinteticamente nel seguente schema:





Dichiarazione di conformità: documento con cui il fabbricante e/o importatore attesta la rispondenza del DPI ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal nuovo Regolamento.

► **Obblighi degli operatori economici** descritti negli artt. 8-13

Il nuovo Regolamento, mutuando i principi stabiliti nella Decisione n. 768/2008, stabilisce una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico (fabbricante, importatore e distributore) nella catena di fornitura e distribuzione del prodotto.

La Decisione n. 768/2008 relativa a un "Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" stabilisce principi generali e le disposizioni di riferimento per l'elaborazione della

normativa comunitaria di armonizzazione ai fini della commercializzazione dei prodotti.

OBBLIGHI DEL FABBRICANTE (persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio):

- Redazione documentazione tecnica
- Predisporre la procedura di valutazione della conformità
- Fornire la dichiarazione di conformità con il DPI o inserire nelle istruzioni per l'uso l'indirizzo di un sito web per accedere alla dichiarazione di conformità
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per 10 anni
- Garantire che la produzione in serie continui ad essere conforme al Regolamento

OBBLIGHI DELL'IMPORTATORE (persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comuni-



tario un prodotto originario di un paese terzo):

- ▶ Accertare che il DPI immesso sul mercato sia conforme al nuovo Regolamento
- ▶ Assicurarsi che siano state svolte la procedura di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica sia a disposizione delle autorità nazionali competenti
- ▶ Indicare sul DPI il proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo postale di contatto
- ▶ Conservare la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità per 10 anni
- ▶ Fornire tutte le informazioni necessarie in caso di controlli da parte delle autorità nazionali competenti

OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE (persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto):

- ▶ Verificare, prima della messa a disposizione di un DPI sul mercato la conformità del medesimo alle disposizioni del

Regolamento

- ▶ Fornire tutte le informazioni necessarie in caso di controlli da parte delle autorità nazionali competenti

Messa a disposizione sul mercato: fornitura del DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

- ▶ **Disposizioni transitorie e finali (artt. 45-47):** per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del nuovo Regolamento, è stato previsto un congruo periodo di transizione a seguito dell'entrata in vigore del medesimo, durante il quale gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione dei DPI conformi alla precedente Direttiva 89/686/CEE e immessi sul mercato prima del 21/04/2019. ■

CONSUMI

Le conciliazioni paritetiche promosse a livello europeo

di Emanuela Cappello

mercato

Il Ministero dello Sviluppo economico e Invitalia da circa quattro anni collaborano attivamente alla realizzazione di un'attività di promozione ed incentivazione delle "conciliazioni paritetiche", al fine di favorire il ricorso ad uno strumento per risolvere in tempi brevi ed efficaci eventuali problemi per l'acquisto di beni e servizi in particolare nei settori **telefonico TLC e IT**, dei **trasporti** e dei **servizi postali**.

Problematiche di piccola entità che molto spesso farebbero desistere i consumatori nel cercare di ottenere i rimborsi per un disservizio o un guasto di linea telefonica, piuttosto che di voci di costo per servizi non richiesti all'atto del contratto. Per questo la conciliazione è lo strumento adatto a:

- ▶ *rispondere* in modo rapido ed efficace alle istanze dei consumatori;
- ▶ *risolvere* le controversie in materia di consumo senza ricorrere al giudice;
- ▶ *prevenire* i contenziosi giudiziari.

Una forma più organica

Nello scorso numero di Mercato&Consumatori (dicembre 2015) abbiamo parlato in maniera approfondita di come la recente disciplina adottata abbia reso più organico e dato una collocazione precisa allo strumento. La conciliazione paritetica che consente di risolvere le liti di consumo e di utenza tra le imprese e i consumatori senza ricorrere al giudice è entrata così a far parte anche formalmente dei metodi **alternativi di risoluzione delle controversie**. Difatti, con il recepimento della direttiva europea 2013/11/UE, il legislatore ha disciplinato, valorizzato e riconosciuto come vere e proprie procedure di risoluzione al-

ternativa delle controversie, anche le procedure di Negoziazione Paritetiche che costituiscono il modello di ADR (alternative dispute resolution) più originale e innovativo degli ultimi 25 anni.

Come funzionano?

Le conciliazioni paritetiche sono procedure ADR nate dall'esperienza delle associazioni dei consumatori e utenti italiane maggiormente rappresentative a livello nazionale (iscritte nell'elenco ministeriale, di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo). Funzionano sulla base di appositi protocolli di intesa che vengono stipulati tra associazioni ed imprese e consentono al consumatore e all'azienda - tramite i propri rappresentanti - di confrontarsi per arrivare ad una soluzione condivisa, rapida ed economica.

Gli organismi ADR e i protocolli d'intesa

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 130 del 2015 in materia di ADR - i protocolli di conciliazione sono stati validati o sono in corso di validazione ed iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (o delle altre autorità competenti quali l'AGCOM per il settore delle telecomunicazioni), come organismi ADR che operano mediante negoziazioni paritetiche. Oltre a questo elenco il MiSE cura anche l'elenco degli organismi ADR che sono costituiti dalle camere di commercio. Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è possibile consultare questi elenchi e i protocolli d'intesa delle aziende che hanno aderito all'iniziativa di cofinanziamento dell'assistenza gratuita prestata ai consumatori dalle associazioni che li rappresentano in



sede di conciliazione paritetica, secondo le modalità previste nel bando emanato dal MiSE in collaborazione con Invitalia.

Le aziende che hanno attualmente aderito sono: Alitalia, Trenitalia, il consorzio Net-comm, il gruppo Poste Italiane, Fastweb, H3G, Telecom Italia, Teletu, Vodafone e Wind.

Come ci si iscrive all'elenco?

Gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del codice del consumo, devono presentare la domanda d'iscrizione all'elenco alle rispettive autorità competenti indicate dall'art. 141-octies del codice del consumo. Gli organismi ADR iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle autorità competenti indicate dall'articolo 141 -octies del codice del consumo, sono caratterizzati dall'indipendenza ed imparzialità ed offrono ai consumatori procedure rapide, efficaci e a basso costo.

La gestione

L'attività è finanziata con risorse messe a disposizione dal Ministero stesso, nell'ambito dei fondi per le iniziative a favore dei consumatori derivanti dalle sanzioni dell'Antitrust.

L'iniziativa gestita da Invitalia dal 2013, ha visto il progressivo incremento del ricorso da parte dei consumatori allo strumento della conciliazione paritetica fortemente sostenuta con convinzione e impegno da alcune fra le maggiori imprese italiane e dalle associazioni dei consumatori.

Il Bando attualmente in vigore, infatti, ha portato l'ingresso di nuove aziende e **ha visto la costituzione di un cofinanziamento privato** che si affianca a quello **pubblico** e costituisce uno strumento essenziale per incentivare l'utilizzo della conciliazione pa-

rietica quale modello di successo per la gestione delle controversie di consumo, con riscontri del tutto positivi.

Procedure digitali

La realizzazione da parte di Invitalia della piattaforma digitale per la gestione di tutto l'iter procedurale dell'attività, ha portato anche alla progressiva **riduzione dei tempi di gestione ed erogazione del contributo**. Si è attivato così un circuito virtuoso, dal momento che in tempi brevi le associazioni hanno potuto beneficiare del contributo forfettario per aver assistito gratuitamente il cittadino, garantendo così un incentivo ad un servizio che viene offerto ai consumatori. Nel 2015, con la procedura interamente digitale, i risultati hanno fatto registrare un forte miglioramento della capacità amministrativa: le domande presentate sono state 13.872 di cui 13.274 ammesse per un contributo riconosciuto pari a € 722.455 (contributo PA € 457.015/contributo aziende € 265.440). Relativamente al I e II trimestre 2016, le richieste presentate dalle associazioni di consumatori sono state 6.842, di cui 6.368 ammesse al contributo. Il valore totale del contributo riconosciuto è stato di € 349.455,00 (contributo PA € 222.095/contributo aziende € 127.360).

Nonostante il periodo di sospensione della presentazione delle richieste di contributo (1° luglio - 15 settembre 2016) e della contestuale sospensione dei termini di presentazione, a causa di una manutenzione straordinaria della piattaforma digitale, si può realisticamente prevedere un numero sempre crescente di richieste di rimborso. Ciò comporta anche un buon andamento dei risultati in termini di alta percentuale degli accordi raggiunti e soddisfazione del consumatore. ■

www.mise.gov.it

Alla voce tutela del consumatore, al menù controversie di consumo sono disponibili tutte le info sulle ADR, ODR e le conciliazioni paritetiche, oltre agli elenchi curati dal Ministero dello sviluppo economico: <http://www.mise.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/tutela-del-consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie>





prezzi

IL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE

Con le pompe bianche più concorrenza nel mercato dei carburanti

di Orietta Maizza e Giancarlo Fiorito

prezzi


Il settore della distribuzione dei carburanti si sta arricchendo sempre più, negli ultimi anni, di nuovi soggetti. Le c.d. pompe bianche o pompe no logo sono punti vendita di carburanti per autotrazione che non appartengono a compagnie “verticalmente integrate”, che si occupano cioè dell’intera filiera dalla raffinazione del petrolio greggio alla distribuzione dei prodotti raffinati. Come evidenziato nel dibattito degli ultimi anni le pompe indipendenti contribuiscono alla dinamica concorrenziale del mercato e tendenzialmente si rivelano in molte occasioni più convenienti delle pompe colorate.

Distributori indipendenti un trend in crescita

Utilizzando i dati raccolti tramite l’Osservatorio prezzi carburanti, realizzato dal Ministero in attuazione dell’art. 51 L. 99/2009, possiamo dare uno sguardo particolare al fenomeno, al fine di evidenziare alcuni elementi caratterizzanti la possibilità (avviata da febbraio 2015) di passare da un generico marchio “pompa bianca” alla visibilità del proprio marchio personalizzato, quale testimonianza dell’emergere di un insieme di impianti “indipendenti” che crescono in numero e, presumibilmente, in strategie di impresa dalle quali auspicabilmente potrebbero derivare benefici anche per i consumatori.

Il marchio personalizzato anche per le piccole realtà

Nell’ambito dell’Osservatorio prezzi carburanti le pompe bianche sono state fortemente presenti fin dal principio (2013) e da febbraio 2015 è stata fornita loro la possibilità di personalizzare il proprio logo al fine di distinguersi appunto dall’insieme indistinto “pompe bianche”. Questa opportunità, limitata in una prima fase alle sole reti che avevano almeno 15 impianti ed estesa poi, dal mese di maggio 2015, a qualunque impianto, anche singolo, inizia a fornire interessanti spunti di riflessione.





Un viaggio nei marchi
dei carburanti logo e no logo.
Prezzi alimentari, ortofrutta,
servizi, cura della persona
e molto altro a confronto
con l'Osservatorio prezzi.




GRAFICO 1. Pompe bianche, indipendenti e GDO per provincia registrate all'Osservatorio prezzi carburanti

I primi dati

A un anno di distanza da un primo tentativo di ricognizione¹, in questo articolo si fornisce un riepilogo dello stato dell'arte del progressivo incremento dei marchi indipendenti e la loro diffusione sul territorio, oltre a fare alcune analisi sulle dimensioni medie di tali reti come emergono dalla fotografia a settembre 2016. Da un punto di vista di correttezza d'interpretazione bisogna sot-

tolinare che le considerazioni che saranno svolte riguardano gli impianti che hanno proposto la personalizzazione e, in una fase di ancora non totale caratterizzazione, possono solo essere considerate come indicazioni di massima.

L'evoluzione della rete dei carburanti

Nel seguito saranno indicate come **pompe bianche** quelle pompe che non apparten-

¹ Cfr. Lente sui carburanti, Newsletter "Prezzi & consumi", Settembre 2015
http://osservaprezzi.mise.gov.it/documenti/newsletter/Newsletter_n09_2015.pdf




GRAFICO 2. Ripartizione tra tipologie di bandiere nelle singole macro-aree

gono alle tradizionali reti colorate e che a oggi non hanno richiesto la personalizzazione del marchio, saranno denominate "colorate" le pompe appartenenti ai soggetti verticalmente integrati (come definiti sopra), saranno denominate "indipendenti" le pompe non colorate che hanno personalizzato

il proprio logo, e infine indicate con "GDO" quegli impianti i cui marchi utilizzati appartengono alla Grande distribuzione. Con riferimento a tale ultima categoria, infine, è necessario precisare che la stessa non può essere considerata esaustiva per una duplice ragione: non tutte le catene della




GRAFICO 3. Numero di bandiere per classi di numerosità di impianti
(solo pompe colorate, indipendenti e GDO, escluse pompe bianche indistinte)

grande distribuzione hanno richiesto ad oggi la personalizzazione del marchio ed inoltre non si tengono in conto impianti che fanno capo alla GDO, ma che mantengono un marchio "colorato", in base ai rapporti contrattuali esistenti con i fornitori.

I dati a settembre 2016

Sui più di 20.200 impianti registrati all'Osservatorio prezzi carburanti a metà settembre 2016 più di 4.300 non rientrano nella categoria delle pompe colorate ed espongono circa 120 marchi diversi (esclusi i marchi tradizionali) e di queste 1.426 impianti hanno un logo distinguibile (erano poco più di 900 circa un anno prima).

Vediamo preliminarmente il confronto tra pompe non tradizionali e pompe colorate. Nel grafico 1 è possibile vedere come si distribuiscono i 4.300 impianti non colorati a livello di province e quanto rappresentano della locale rete di distribuzione carburanti in termini di numerosità di impianti sul totale.

Val la pena di rimarcare che la diffusione di pompe non colorate è elevata nel nord est, sia in termini assoluti che percentuali,

tendenzialmente riversata più sul versante adriatico che su quello tirrenico, relativamente scarsa in Sardegna, nel Nord-ovest e in Calabria. La provincia con la densità più elevata di pompe non colorate rispetto al totale delle pompe, si trova però al centro Italia ed è Viterbo che registra 50,9% di pompe non colorate, seguono le province di Rovigo (48,9%) e Treviso (42,7%). Delle 14 province che hanno una densità superiore al 30% solo 5 non riguardano il centro nord (Caltanissetta, Salerno, Ogliastro, Benevento e Avellino). A livello nazionale - sempre in base ai dati dell'Osservatorio prezzi carburanti - la densità delle pompe non colorate è pari al 21,4%, mentre le densità minori (inferiori al 10%) sono a Cosenza, Cagliari, Prato, Carbonia-Iglesias, Imperia e Vibo Valentia.

Uno zoom sul non-colorato

Nel complesso a metà settembre le bandiere, tra colorate, pompe bianche (rimaste per così dire "indistinte"), pompe bianche identificata da un logo (indicate come "indipendenti", come già accennato) e marchi distinguibili della GDO in termini di numero



di impianti erano ripartite tra 15.970 pompe (pari al 78,7%) come pompe colorate ed il restante suddiviso tra 1.339 indipendenti (pari al 6,6%), 2.885 pompe bianche indistinte (pari al 14,2%) e 87 impianti GDO (pari allo 0,4%).

I dati per aree geografiche

Guardando al dettaglio per macroaree, come può evincersi dalle figure di cui al grafico 2, per quel che riguarda il Nord-est le pompe colorate sono circa il 72% del totale registrato all'Osservatorio prezzi carburanti (meno della quota a livello nazionale) e le restanti sono costituite da circa il 12% che hanno inviato un marchio di identificazione, il 15% ancora classificate come pompe bianche indistinte e poco meno dell'1% facenti capo a bandiere GDO. Viceversa nel nord-ovest vi è ancora una maggiore presenza di pompe colorate (circa l'84%) ed una scarsa presenza di pompe che hanno inteso personalizzare il proprio logo (appena il 4%).

La percentuale più alta di indipendenti è presente nel nord est, il che conferma quanto noto. Nelle isole si distinguono il 9% di pompe che hanno chiesto di dare evidenza al proprio marchio a fronte del 3% nel resto del meridione (ed il 7% al centro che era solo pari al 3% a ottobre scorso). La ripartizione tra bandiere nel meridione non si discosta molto da quella nazionale, tranne che per una minore proattività delle pompe bianche ad emergere come marchi indipendenti.

La dimensione media delle reti

L'attribuzione del marchio personalizzato agli impianti presenti nell'Osservatorio consente di analizzare un ulteriore aspetto che è quello della dimensione delle reti ad oggi distinguibili (ad esclusione, quindi, delle pompe generiche. Tale aspetto può avere un interesse anche per i consumatori non solo in termini di indicazione della varietà di offerta cui può attingere, ma anche come indicazione di raggiungimento di una scala



dimensionale delle imprese offerenti che possano contenere i costi e rendere nuovi servizi. Per esaminare quindi l'estensione media delle reti, come evidenziato nel Grafico 3, basandoci sui dati disponibili e considerando contemporaneamente le compagnie colorate e le bandiere distinguibili (indipendenti e GDO) all'interno dell'Osservatorio prezzi carburanti, si evince una dimensione media delle reti degli indipendenti molto contenuta. La maggior parte delle bandiere evidenziate (60) ha tra 1 e 5 impianti e di

queste 27 marchi contraddistinguono un unico impianto. Le tradizionali compagnie petrolifere viceversa sono concentrate nella classe con la maggiore numerosità di impianti, maggiori di 1000. Nella classe 100-1000 vi sono solo 3 reti con estensione superiore ai 100 impianti, ma comunque molto al di sotto dei 1000 (circa 250). La configurazione delle reti pare quindi ancora molto contenuta, a parte una ventina di marchi che contano tra i 20 e i 100 impianti (solo 6 peraltro sopra i 50). ■

Le definizioni utilizzate

Pompe colorate - Sono i distributori di carburante tradizionale e "verticalmente integrati".

Pompe bianche o "no logo" - Sono i distributori di carburante che non appartengono a compagnie "verticalmente integrate" e non hanno un marchio né hanno chiesto in seguito la personalizzazione.

Pompe indipendenti - Sono ex pompe bianche che hanno chiesto la personalizzazione con l'apposizione di un proprio logo.

GDO - Sono gli impianti di carburante che appartengono alla grande distribuzione.

MINISTERO E ISTAT

I prezzi dei carburanti al servizio del patrimonio informativo nazionale

di Orietta Maizza

prezzi

Nel luglio scorso è stato siglato, tra il Ministero dello sviluppo economico (Dg MCC VNT) e la Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione dell'ISTAT, un nuovo accordo di collaborazione in tema di prezzi. La collaborazione tra MiSE ed ISTAT in questo campo ha ormai un'esperienza decennale, periodo in cui la collaborazione è cresciuta in termini quantitativi e qualitativi. Il nuovo accordo, che avrà validità

fino a luglio 2018 ed è prorogabile, si colloca in continuità rispetto ai rapporti precedenti e introduce alcune novità.

La forte esperienza

In estrema sintesi, l'accordo prevede una collaborazione gratuita per entrambe le parti che include, da un lato, la fornitura da parte dell'ISTAT di dati, elaborazioni e supporto metodologico utili per la gestione dell'Osservatorio prezzi e tariffe, per le at-





OSSERVAPREZZI CARBURANTI

tività svolte dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi, promuovere la trasparenza degli stessi, favorire la concorrenza e diffondere l'informazione ai consumatori. Dall'altro lato, prevede da quest'anno la fornitura da parte del Ministero all'ISTAT dei dati raccolti mediante l'Osservatorio prezzi carburanti, per l'elaborazione dei dati sui livelli e le variazioni dei prezzi dei carburanti, nonché la collaborazione rispetto alla realizzazione dello studio progettuale previsto nell'ambito del Programma statistico nazionale (PSN 2016) in merito all'utilizzo per finalità statistiche delle informazioni raccolte sempre mediante l'Osservatorio prezzi carburanti.

Un servizio sempre più ricco

Andando più nel dettaglio, il frutto più rinomato e tradizionale di tale collaborazione è la possibilità per l'Osservatorio prezzi e tariffe di pubblicare sul sito, per libera consultazione da parte dei consumatori, le quotazioni minime, massime e relative medie per un paniere di beni e servizi che quest'anno raggiunge circa 300 voci, raggruppate nelle categorie: Alimentari, Ortofrutta, Ittici, Cura della persona e della casa, Energia e Servizi.

Tali informazioni sono rilevate con riferimento a circa 60 città capoluoghi di provincia e derivano dalle rilevazioni dei prezzi effettuate dagli Uffici comunali di statistica


nell'ambito della rilevazione mensile dei prezzi al consumo coordinata dall'ISTAT, nel corso delle rilevazioni effettuate sul territorio al fine di calcolare l'indice di variazione dei prezzi (cioè il c.d. tasso di inflazione).

Un confronto sui prezzi disponibile a tutti

I dati pubblicati mensilmente consentono ai consumatori di avere indicazioni di massima sui livelli di prezzi presenti nella propria città, al fine di verificare anche l'attendibilità di un dato prezzo riscontrato tenendo presente però che i livelli pubblicati sono riferiti ad un paniere di beni più ristretto rispetto a quanto utilizzato anche per l'analisi delle variazioni dell'inflazione e, soprattutto, tenendo presente che in base alle indicazioni metodologiche, per ciascun esercizio considerato vengono rilevati i prezzi del prodotto (inteso come la combinazione di tre caratteristiche: varietà, marca e confezione) più venduto nello specifico punto vendita, il che comporta che da una città all'altra o da un periodo all'altro i prodotti considerati cambino e pertanto non è opportuno utilizzarli per effettuare confronti temporali o spaziali.

Il contributo del Ministero

Infine, come accennato, da quest'anno il flusso di scambio di informazioni è diventato bidirezionale, dal momento che il MiSE ha iniziato a fornire all'ISTAT i **dati sui prezzi dei carburanti** (benzina, gasolio, GPL e metano). Ciò consente all'ISTAT di rendere più vasta la mappatura delle rilevazioni e di semplificare le rilevazioni dei prezzi sul territorio per tali prodotti (che verrà progressivamente abbandonata in favore della sola acquisizione dei dati dell'Osservatorio). Dall'altra parte per il Ministero è un'ulteriore prova di messa a disposizione del patrimonio informativo pubblico raccolto in attuazione dell'art. 51 L. 99/2009 che amplifica i benefici per i consumatori e attua in modo virtuoso i principi del Codice dell'amministrazione digitale. ■





documenti

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
22 DICEMBRE 2015, N. 226

Prestito vitalizio ipotecario

documenti

Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;

Sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori ed utenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2015;

Ritenuto di accogliere le osservazioni Consiglio di Stato ad eccezione della richiesta di precisare, all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 2, che i prospetti evidenzino anche gli effetti dell'eventuale estinzione anticipata nei confronti degli eredi, non attuabile in quanto i casi di estinzione anticipata si riferiscono ad ipotesi in cui il soggetto finanziato è ancora in vita e non c'è, pertanto, un'apertura di successione, nonché della richiesta di modificare il comma 1, lettera g), dell'articolo 3, inserendo, nel novero dei familiari del soggetto finanziato, anche i nipoti ed i discendenti in linea retta, non opportuna in un'ottica di bilanciamento tra gli interessi del soggetto finanziato e quelli del finanziatore, volta a consentire la massima diffusione dello strumento creditizio da regolare, per cui si è circoscritta la platea dei soggetti che possono risiedere nell'immobile posto a garanzia del finanziamento alla famiglia nucleare del soggetto finanziato e non a quella parentale;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 10905 del 14/12/2015;



ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “legge”: il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;
 - b) “finanziamento”: il prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge;
 - c) “immobile”: l’immobile residenziale e le relative pertinenze oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi del comma 12-quater dell’articolo 11-quaterdecies della legge;
 - d) “soggetto finanziato”: la persona fisica o le persone fisiche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario;
 - e) “soggetto richiedente”: la persona fisica o le persone fisiche che chiedono di sottoscrivere il contratto di prestito vitalizio ipotecario;
 - f) “finanziatore”: il soggetto, di cui al comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies della legge, erogante il prestito vitalizio ipotecario;
 - g) “cap”: l’eventuale soglia massima del tasso variabile che non può essere superata.

ART. 2

(Regole per l’offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari, trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta)

1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge, anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati “Simulazione del piano di ammortamento”, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l’altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all’eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula.
2. Il prospetto può essere unico quando il finanziamento è stipulato ad un tasso fisso e si fa riferimento al tasso fisso previsto contrattualmente.
3. È fatto assoluto divieto al finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte dal finanziatore nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente decide di non sottoscrivere il finanziamento.



4. La documentazione precontrattuale che il finanziatore consegna al soggetto richiedente è la medesima prevista per i mutui ipotecari dalle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. È fatto, altresì, obbligo al finanziatore di consegnare gratuitamente al soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima dell’eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro le seguenti informazioni minime:
 - a) l’importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell’immobile dato in garanzia;
 - b) l’indicazione della somma che sarà erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notari, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.
5. Deve sempre essere garantito il diritto per il soggetto finanziato di acquistare liberamente la obbligatoria polizza assicurativa sull’immobile anche da un soggetto diverso dal finanziatore.
6. È fatto obbligo al finanziatore di inviare con periodicità annuale al soggetto finanziato un resoconto riportante dettagliatamente gli importi costituenti il capitale finanziato e quelli costituenti il capitale da restituire a scadenza, ai sensi delle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
7. Nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti di età previsti dall’articolo 11-quaterdecies, comma 12, della legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

ART. 3

(Casi e formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile)

1. Il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione può essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi:
 - a) al momento della morte del soggetto finanziato; se il finanziamento è cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato più longevo;
 - b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia, in particolare:
 - 1) nel caso in cui la proprietà dell’immobile, o una sua quota, è venduta o trasferita a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di trasferimento mortis causa della proprietà, anche pro quota, in cui si applica la lettera a);
 - 2) salvo quanto previsto diversamente nel contratto, nel caso in cui è concesso un godimento d’usufrutto, d’uso, di abitazione o un diritto di superficie in relazione all’immobile;



- 3) nel caso di concessione di servitù non presenti al momento della stipula del finanziamento;
- c) qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori d'ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell'immobile;
 - d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile;
 - e) qualora siano apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, anche se con la necessaria autorizzazione o notificazione alle autorità competenti, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell'immobile;
 - f) qualora l'incuria o la mancanza di adeguata manutenzione abbia determinato la revoca dell'abitabilità dell'immobile;
 - g) qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell'immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonché il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi;
 - h) nel caso in cui l'immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell'immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.
2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell'avveramento di una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo carico del finanziatore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2015

IL MINISTRO
Federica Guidi

FAQ RELATIVE AL DM 22 DICEMBRE 2015, N. 226

Domande frequenti sul prestito vitalizio ipotecario

documenti

È possibile erogare il PIV nella forma di finanziamento a tranche?

La Legge ed il successivo Decreto attuativo stabiliscono che il prestito ipotecario vitalizio ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, senza porre limitazioni alla forma tecnica di tali finanziamenti. Pertanto, è possibile erogare il PIV anche nella forma tecnica del finanziamento con erogazioni progressive ("a tranche"). Nell'formativa resa al mutuatario sul finanziamento dovrà essere fatto esplicito riferimento alle caratteristiche della forma tecnica utilizzata. Con riferimento alla modalità di effettuare la Simulazione del Piano di Ammortamento di cui all'art. 2, comma 1, del DM 22 dicembre 2015, n. 226, per quanto riguarda le erogazioni progressive, si deve illustrare lo sviluppo del finanziamento come previsto al momento della stipula per la forma tecnica prescelta, indicando tutte le erogazioni previste nel contratto e la relativa progressione di capitale e interessi. La durata minima del prospetto quindi non potrà essere inferiore al valore massimo tra la durata indicata al sopraccitato articolo e la durata delle erogazioni contrattualmente previste.

In caso di erogazione a tranche dove gli ammontari e i tempi di richiesta di ciascuna tranche sono lasciati alla discrezionalità del mutuatario, si deve ipotizzare che il mutuatario abbia ottenuto sin dalla stipulazione del contratto, l'intera somma messa a disposizione dal finanziatore.

Fino a quale momento decorrono gli interessi corrispettivi? Quando posso applicarsi gli interessi di mora?

Come in ogni altro prestito, gli interessi corrispettivi si producono per tutta la durata del finanziamento comprensivo del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito. Gli interessi di mora si possono applicare qualora si verifichi un inadempimento (es. mancato pagamento di una rata nel caso di rimborso graduale della quota interessi e spese di cui all'articolo 11 quaterdecies, comma 12 bis, del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ovvero a seguito del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito successivo alla scadenza del finanziamento, di cui al comma 12).

Il finanziatore ha necessità di farsi conferire il mandato a vendere dagli eredi ai sensi del comma 12 quater dell'art.11 quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla legge 2 aprile 2015, n. 44? Se sì, occorre un mandato con o senza rappresentanza?

Il comma 12 quater recita: "[...] Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore **vende** l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita del fi-



nanziamento stesso (...). Dal tenore letterario emerge che la banca *ex lege* può vendere l'immobile trascorsi 12 mesi dal verificarsi dell'evento di scadenza del finanziamento. Pertanto non occorre nessun tipo di mandato da parte degli eredi. Diversamente, si ritiene che, anche in fase di stipula del contratto di finanziamento, il finanziatore, sulla base del dettato legislativo, possa richiedere ai proprietari dell'immobile il menzionato mandato a vendere.

Possono sottoscrivere il prestito ipotecario vitalizio i titolari della nuda proprietà del bene oggetto della garanzia?

I titolari della nuda proprietà possono sottoscrivere il prestito ipotecario vitalizio, gravando da ipoteca la nuda proprietà dell'immobile, qualora la banca offra il prodotto prevedendo tale possibilità.

Chi può richiedere il Prestito Ipotecario Vitalizio?

I requisiti per richiedere il Prestito Ipotecario Vitalizio sono disciplinati dalla Legge 2 aprile 2015, n. 44 e dal successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2015, n. 226; pertanto possono richiedere il Prestito Ipotecario Vitalizio tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano un immobile destinato a civile abitazione. Se tali persone fisiche sono coniugate o conviventi *more uxorio* da almeno 5 anni nel suddetto immobile, il relativo contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l'immobile è di uno solo, a condizione, però, che anche l'altro partner abbia compiuto 60 anni di età. Resta inteso che la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto citato non costituiscono un diritto all'erogazione del PIV. Come in qualsiasi altro prestito, infatti, il creditore valuterà autonomamente se erogare il finanziamento.

In merito alla definizione di "immobile" di cui all'art.1 del Decreto, posto a garanzia del PIV, si chiede se devono essere considerati i soli immobili nei quali il mutuatario abbia stabilito la residenza.

L'articolo 1, lettera c), del Decreto, stabilisce che l'immobile da ipotecare debba essere "residenziale", lasciando intendere che oggetto dell'iscrizione ipotecaria possano essere solo gli immobili aventi destinazione urbanistica di civile abitazione. Non viene tuttavia specificato se l'immobile oggetto di garanzia debba essere soltanto quello nel quale il mutuatario ha stabilito la residenza e dimori abitualmente.

In analogia a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1820 del 23/07/1960, e da quanto previsto dal Regolamento UE 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali delle banche (art. 4, comma 1, numero 75), si deve intendere che l'immobile possa essere utilizzato come abitazione civile (senza necessariamente prevedere che la stessa rappresenti l'immobile nel quale il mutuatario dimori abitualmente ed ha pertanto stabilito la residenza). Al riguardo devono tuttavia essere rispettati i requisiti/comportamenti previsti all'art. 3, comma 1, del Decreto al fine di evitare che si verifichino fatti tali da comportare il rimborso anticipato del finanziamento.

Quando devono essere consegnati al mutuatario i prospetti esemplificativi denominati "Simulazione del piano di ammortamento"?

I prospetti esemplificativi denominati "Simulazione del piano di ammortamento" devono essere presentati al più tardi al momento della presentazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto stesso, devono essere altresì presenti nel contratto ovvero allegati allo stesso.



Come devono essere valorizzate o inserite le informazioni inerenti al finanziamento, segnatamente connesse agli oneri notarili e ai costi della polizza assicurativa, nel prospetto informativo - da consegnare gratuitamente al richiedente il prestito almeno 15 giorni prima dall'eventuale stipula del contratto - ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b), del Decreto?

Va anzitutto rammentato che si tratta di informazioni indicate come minimali nella disposizione in parola, per cui il finanziatore può inserire nel prospetto informativo ogni altra informazione utile al riguardo.

In base a detta previsione, il prospetto informativo è volto a rendere facilmente comprensibile al richiedente il PIV non solo l'importo finanziato, cioè la somma nominale che costituisce il capitale oggetto del finanziamento, ma anche la somma che sarà effettivamente erogata a tale soggetto, dedotti tutti i costi legati al finanziamento e che costituirà l'importo concretamente disponibile dal richiedente medesimo.

Occorre peraltro tenere presente che alcuni degli oneri indicati nella predetta disposizione potrebbero non essere noti al finanziatore: è il caso del costo della polizza assicurativa, qualora essa sia stipulata direttamente e senza il concorso del finanziatore, nonché degli oneri notarili, nel caso in cui, come spesso avviene, essi sono regolati in una fase diversa rispetto a quella che prende a riferimento la disposizione in parola (e cioè entro 15 giorni anteriori alla stipula del finanziamento stesso).

La finalità perseguita dalla disposizione in commento è quella di rendere noto alla parte finanziata l'importo che quest'ultima effettivamente percepirà (ad esempio, mediante accredito in conto corrente) dedotti quindi **solo** quegli oneri che, **nell'accordo tra le parti**, si è convenuto siano trattenuti dal finanziatore in occasione dell'erogazione del finanziamento.

Pertanto andranno indicati solo quei costi/oneri che verranno finanziati dalla banca/intermediario finanziario mutuante.

Quali previsioni del Decreto si applicano alle Unioni Civili di cui alla Legge n. 76 del 2016?

Ai fini della disciplina del Prestito Ipotecario Vitalizio, alle Unioni civili si applicano tutte le previsioni del Decreto applicabili ai coniugi.

Nella definizione di coniugi di cui all'art. 2, comma 7 del Decreto, possono rientrare anche i coniugi legalmente separati?

Sì. Infatti, in caso di separazione, il rapporto di coniugio non è ancora cessato. Ne consegue che il soggetto finanziato - anche se legalmente separato - risulta ancora coniugato fino all'intervenuto divorzio. Si rammenta inoltre che ai fini dell'obbligo di cointestazione del finanziamento rileva sia il rapporto di coniugio che il fatto che nell'immobile risiedano entrambi i coniugi.

Quale deve essere la polizza assicurativa obbligatoria sull'immobile prevista all'art. 2, comma 5 del Decreto?

L'art. 2, comma 5, del Decreto prevede l'obbligatorietà di una polizza assicurativa sull'immobile. Si conferma che, al fine di tutelare il bene immobile oggetto di garanzia, la polizza in oggetto sia quella relativa allo scoppio e all'incendio, in linea con quanto previsto ai fini di vigilanza prudenziale per i mutui ipotecari.

Direttore generale
Dr. Gianfrancesco Vecchio
dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

Segreteria
06.4705.5500 - 5309
06.4821.706

e-mail:
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I – Affari generali e iniziative editoriali

anna.signore@mise.gov.it
dgmccvnt.div01@pec.mise.gov.it

Divisione II – Affari giuridici e normativi

laura.palladino@mise.gov.it
dgmccvnt.div02@pec.mise.gov.it

Divisione III – Sistema camerale

antonella.valery@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it

Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese

daniela.paradisi@mise.gov.it
dgmccvnt.div04@pec.mise.gov.it

Divisione V – Monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario

orietta.maizza@mise.gov.it
dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it

Divisione VI – Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

marco.maceroni@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it

Divisione VII – Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi

emilio.rossillo@mise.gov.it
dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it

Divisione VIII – Servizi assicurativi

massimo.greco@mise.gov.it
dgmccvnt.div08@pec.mise.gov.it

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali

elda.fiorillo@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it

Divisione X – Manifestazioni a premio

silvia.petrucci@mise.gov.it
dgmccvnt.div10@pec.mise.gov.it

Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori e cooperazione amministrativa europea

vincenzo.dimaro@mise.gov.it
dgmccvnt.div11@pec.mise.gov.it

Divisione – XII Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e progetti per i consumatori

antonia.martelli@mise.gov.it
dgmccvnt.div12@pec.mise.gov.it

Divisione – XIII Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

vincenzo.correggia@mise.gov.it
dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it

Divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@mise.gov.it
dgmccvnt.div14@pec.mise.gov.it

Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

giuseppe.capuano@mise.gov.it
dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it



mercato consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

**Editore Ministero
dello Sviluppo Economico**

Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5309 - 5500
fax: 06.4821.702

dgmcvnt.segreteria@mise.gov.it

www.mise.gov.it

Direttore responsabile
Enrico Romagna Manoja

Editing e grafica
Anna Signore
Emanuela Cappello
Daniela Fazzalari

Impaginazione e stampa
EuroLit Srl - Roma

Apriamo questo numero con l'istituzione presso il MiSE del **Registro trasparenza** che risponde all'esigenza di portare alla luce del sole la rappresentanza di interessi permettendo così piena partecipazione e trasparenza nei processi decisionali e un reale avvicinamento delle istituzioni a cittadini e imprese.

Nella sezione Consumatori si parla di un mercato in netta crescita, quello degli acquisti online, che vede la nascita a livello europeo della **piattaforma ODR** creata per risolvere problemi di acquisto quando si compra online, per passare poi ad approfondire il **prestito vitalizio ipotecario** che permette ai cittadini over 60 di accedere a una forma di finanziamento importante. Nella parte documentale il relativo decreto completa l'informazione sul tema.

Di attuale interesse l'approfondimento in materia di **acquisti "verdi"** e le iniziative a livello europeo per garantire la trasparenza delle informazioni sull'eco-sostenibilità dei prodotti e il contrasto di fenomeni ingannevoli e di pratiche commerciali sleali.

I progetti delle associazioni dei consumatori di assistenza ai cittadini sul **canone tv** in bolletta e i bandi di rimborso delle **polizze dormienti** completano una sezione ricca di contenuti.

Ampio spazio, nella parte Mercato, è dedicato alla **metrologia legale**, al ruolo che riveste in vari settori dell'economia italiana e all'evoluzione normativa negli anni. Non potevamo inoltre non dare il giusto rilievo alla **tecnologia laser** applicata nel campo orafa, novità che ha rivoluzionato il settore, garantendo l'autenticità dei prodotti a beneficio di consumatori e imprese.

Per la parte dedicata ai Prezzi vi illustriamo il variegato mercato dell'offerta dei carburanti che fornisce oggi una serie di interessanti alternative ai marchi tradizionali, dalle **pompe bianche** a quelle **indipendenti** alle **GDO** e la loro distribuzione sul territorio.

Tante informazioni utili dunque, spunti di riflessione e l'occasione concreta di tenersi informati.

Collana online
Mercato&Consumatori



ISSN 2282-1090



9 772282 109009

 **resì
mittente**
CLS Roma Stampe